

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE e MARIO PEPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

i seguenti comuni della provincia di Benevento: Airola, Arpaia, Bucciano, Durazzano, Forchia, Limatola, Moiano, Paolisi e Sant'Agata de' Goti fanno parte del distretto telefonico di Caserta;

di conseguenza, le comunicazioni telefoniche tra i suddetti comuni e gli altri della provincia di appartenenza avvengono previa selezione di prefisso telefonico di tale provincia;

siffatta situazione, oltre a rendere più oneroso il servizio, espone gli utenti al disagio di collegarsi anche per le chiamate di emergenza a servizi di altra provincia, con l'ovvia conseguenza di non lievi ritardi dei soccorsi invocati —:

se non ritenga, il ministro interrogato, di disporre opportune misure per ovviare agli inconvenienti segnalati, inserendo i comuni suddetti nel naturale distretto di appartenenza della provincia di Benevento. (4-00936)

RISPOSTA. — *Al riguardo si comunica che la concessionaria Telecom — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha confermato che i comuni indicati fanno tutti parte del distretto telefonico di Caserta (prefisso teleselettivo 0823) ed in particolare del settore di Airola, escluso il comune di Limatola che fa parte integrante della rete urbana di Caserta.*

Ciò premesso, si significa che tale assetto è conforme a quanto stabilito dal piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni (PRNT) e dal piano tecnico compartimentale esecutivo (P.T.C.E.) di Napoli.

In proposito si rammenta che la struttura territoriale telefonica nazionale è tale che ogni singola area telefonica (rete urbana, settoriale, distretto, compartimento) non coincide necessariamente con aree amministrative da altri Enti (regioni, province, comuni, comunità montane) in quanto il raggruppamento telefonico viene determinato oltre che in relazione alla situazione geografica, anche tenendo conto dell'entità e del presumibile sviluppo del traffico telefonico che si svolge nell'ambito di ogni singola rete urbana e tra essa e l'esterno.

Quanto, infine, al costo delle comunicazioni interurbane tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) si precisa che la tariffa è stabilita in misura unica, indipendentemente dalla distanza, mentre per le comunicazioni interurbane tra settori diversi le tariffe vengono stabilite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del d.m. del 16 marzo 1994.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: **Macca-nico.**

ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

è stata diramata notizia secondo cui il Governo avrebbe ridotto del 70 per cento i finanziamenti al Fondo occupazione per la Calabria —:

se non ritengano di dover chiarire la fondatezza o meno della notizia, anche al fine di evitare, qualora essa fosse falsa, pericoli di allarme sociale in una regione afflitta da esplosivi problemi occupazionali;

se non reputino, viceversa, che, ove essa fosse rispondente al vero, si tratterebbe dell'ennesima, assurda, spoliazione ai danni della Calabria, proprio nella fase in cui detta regione più che mai necessita

di concreti segnali di speranza in prospettive di sviluppo economico e di rilancio socio-culturale in tempi brevi;

quali urgenti ed indifferibili misure intenda adottare il Governo, che ha fatto peraltro cavallo di battaglia, nell'ambito del proprio programma, proprio dell'esigenza di un razionale rilancio dello Stato sociale all'insegna della solidarietà verso le zone maggiormente depresse, al fine di attenuare e risolvere i drammatici problemi dei duecentocinquantamila disoccupati calabresi. (4-00741)

RISPOSTA. — Il 6 maggio 1996 sono stati emanati i decreti ministeriali relativi al « Fondo per l'occupazione » che, tra l'altro, prevedono l'assegnazione delle risorse in ambito regionale destinate al pagamento dei sussidi dei soggetti utilizzati nei progetti di lavoro socialmente utili.

In particolare, sono stati destinati lire 497 miliardi, di cui 27.815.131.000 a favore della Calabria, al pagamento dei sussidi in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti regionali e nazionali approvati nel 1995, ripartiti a livello regionale in base ai dati forniti dagli Uffici Regionali del Lavoro.

Una quota di lire 200 miliardi è stata assegnata per la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili regionali ed interregionali approvati ovvero avviati nel 1996.

L'articolo 1, comma 20, del decreto legge 2 aprile 1996, n. 180, reiterato dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300 prevede che le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili siano ripartite nella misura del 70 per cento a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 ed al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Pertanto, con ulteriore decreto ministeriale si è proceduto alla ripartizione regionale di lire 140.000.000 (70 per cento dei 200.000.000), di cui 8.876.000.000 destinati alla Calabria.

Si informa, inoltre, che alla suddetta regione è stata destinata una ulteriore somma di 1.648.400.000 a seguito della nuova ripartizione regionale di risorse per i progetti di lavoro socialmente utili approvati nell'anno 1996, stabilita con decreto ministeriale del 27 giugno u.s.

Una recente circolare ha chiarito, tra l'altro, che per i progetti approvati nel corso del 1996, le Commissioni regionali per l'impiego, ai fini dell'approvazione, dovranno, quindi, tenere conto delle disponibilità finanziarie assegnate e dei criteri e delle priorità individuate per l'assegnazione dei soggetti aventi titolo.

Tanto premesso si fa presente che l'intera problematica è costantemente all'attenzione del Governo che, proprio in questi giorni, sta valutando la possibilità di rifinanziare il Fondo per garantire lo svolgimento dei progetti per il 1996 al fine di evitare ai lavoratori disoccupati e privi di qualsiasi sostegno al reddito gravi disagi sociali ed economici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BAMPO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

più giornali avevano riportato la notizia secondo la quale Rodolfo Dalla Bilia, residente a Giustina, di professione geometra-topografo, avrebbe perso il posto di lavoro dopo una denuncia da lui resa su gravi irregolarità emerse fra l'impresa Pizzarotti e l'Anas di Bolzano;

dalle predette irregolarità il pool di « mani pulite » ha assunto il materiale probatorio sufficiente per aprire un'inchiesta, e, in seguito, fare arrestare per reati di corruzione tutto il vertice dirigenziale dell'impresa Pizzarotti di Parma ed altri dirigenti altoatesini;

sei mesi dopo, l'onesto geometra, per aver esercitato un suo preciso dovere di cittadino, subì danni economici, morali

nonché personali ritrovandosi senza giusta causa licenziato e non collocato in cassa integrazione;

qualsiasi tentativo intrapreso all'epoca dal signor Dalla Bilia per trovare una nuova occupazione lavorativa si rivelò vano perché respinto dalle numerosissime imprese a cui si rivolse —:

quali provvedimenti intenda il Ministro adottare per salvaguardare il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione della Repubblica ai cittadini che hanno collaborato con la giustizia al rischio della propria serenità di vita. (4-00599)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito alla vicenda segnalata nel documento parlamentare è stato interessato l'organo di vigilanza periferico del Ministero, che ha effettuato un apposito accesso ispettivo.

Le risultanze degli accertamenti svolti hanno evidenziato che il lavoratore menzionato nell'interrogazione è stato assunto, in data 16 agosto 1990, dall'impresa Pizzarotti & C. S.p.a., con la qualifica di impiegato tecnico di concetto (V livello) e destinato al cantiere di Eurodisney (Francia), ove ha prestato la propria opera sino al 31 dicembre 1990.

Dal 10 gennaio 1991 al 13 febbraio 1991 il lavoratore è stato impiegato nel cantiere della costruenda superstrada Merano-Bolzano.

In data 13 febbraio 1991 è intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa Pizzarotti.

A decorrere dal 14 febbraio 1991, a seguito di passaggio diretto ed immediato, il lavoratore è stato assunto alle dipendenze della MEBO, Società consortile a responsabilità limitata ed adibito al medesimo cantiere.

In data 26 febbraio 1993 il cantiere è stato sottoposto a sequestro penale.

In conseguenza di tale evenienza, la Società MEBO ha inoltrato istanza di integrazione salariale alla sede Inps competente nei confronti di tutti i dipendenti sospesi (operai ed impiegati), ad eccezione del direttore di

cantiere e di n. 3 impiegati amministrativi, per il periodo 1° marzo-29 maggio 1993.

Con provvedimento dell'11 maggio 1993 l'Istituto di previdenza ha respinto la richiesta aziendale.

In data 17 maggio 1993 la MEBO ha licenziato gli operai ed il giorno successivo n. 4 impiegati, tra i quali era ricompreso il Dalla Bilia.

Il provvedimento di recesso è stato impugnato dall'interessato.

Il Pretore di Bolzano con sentenza del 21 dicembre 1994 ha dichiarato che « il licenziamento deve ritenersi, sul piano sostanziale, validamente intimato per giustificato motivo obiettivo ».

L'esame dei motivi della decisione evidenzia, tra l'altro, che l'organo giudicante non ha riscontrato elementi probatori che avallassero la tesi del « licenziamento come atto di ritorsione in ragione delle deposizioni rese dall'interessato nei processi penali a carico dei vertici delle società convenute ».

In ottemperanza al giudicato la Società ha corrisposto al lavoratore le differenze salariali dovute ed ha versato i relativi contributi assicurativi, avvalendosi del condono previdenziale ex articolo 18 della legge n. 724/94.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BASTIANONI. — Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

in comune di Pollenza (MC), in base alle analisi chimiche effettuate dalla competente USL, ormai da molti mesi, vengono riscontrate nell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto valori dei nitrati variabili e di media superioria 50 mg, il valore massimo ammissibile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;

il sindaco di Pollenza, in data 21 agosto 1995, ha emesso l'ordinanza n. 1275 di divieto dell'uso dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per il consumo umano;

tale ordinanza sindacale è tutt'ora in vigore, mentre nessuna iniziativa è stata intrapresa dall'amministrazione comunale per risolvere in via definitiva il problema;

nel frattempo il comune di Pollenza continua ad esigere il pagamento integrale delle bollette per « fornitura d'acqua potabile » nella consapevolezza che ciò non corrisponde al vero —:

quali iniziative urgenti intendano adottare per porre fine alla situazione di emergenza venutasi a determinare nel comune di Pollenza, che non pochi disagi sta procurando alla popolazione. (4-01039)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha attivato il commissario del Governo nella Regione Marche, al fine di acquisire gli indispensabili elementi di risposta.

Dai dati pervenuti dalle competenti autorità regionali, risulta che i valori dei nitrati riscontrati nell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto del Comune di Pollenza (MC), pur essendo tuttora di poco superiori al limite di 50 mg/l, indicato come massimo ammissibile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in base alle analisi ed ai controlli sanitari effettuati periodicamente sia direttamente sia dai servizi e presidi della competente Azienda — USL n. 9 appaiono in costante calo.

Per quanto riguarda la situazione idrica del Comune di Pollenza e la conseguente regolarità dell'approvvigionamento e della fornitura di acqua potabile ai cittadini, risulta che esistono ampie zone dello stesso territorio comunale servite dall'acquedotto di Acquevive (Consorzio Macerata-Pollenza-Corridonia), che presenta una concentrazione di nitrati molto al di sotto del valore massimo consentito e che sono pure dislocate nell'ambito del Comune numerose fontane pubbliche esclusivamente alimentate dall'acquedotto di Serrapetrona, notoriamente del tutto privo di nitrati.

Lo stesso acquedotto assicura il fabbisogno idrico di alcune zone del Comune.

Al fine di migliorare la qualità dell'acqua del pubblico acquedotto di Pollenza, è in

corso di stipulazione un'apposita convenzione con il comune di Macerata (decisione della Giunta Municipale di Macerata del 4 luglio 1996) per l'immissione nella rete idrica comunale di Pollenza di un quantitativo di acqua proveniente dall'acquedotto di Serrapetrona, con cui, oltre a migliorare l'approvvigionamento idrico del territorio comunale, sarà possibile diminuire considerevolmente la concentrazione di nitrati nell'intera rete di distribuzione.

I previsti lavori di sistemazione, peraltro di scarsa entità, verranno realizzati al più presto.

Inoltre, nell'ambito della sistemazione e della ristrutturazione dell'intera rete idrica comunale, sono attualmente in corso di esecuzione i lavori del 2° stralcio del progetto di sistemazione, per il cui completamento il Comune di Pollenza è stato inserito nel programma di interventi per far fronte all'emergenza idropotabile della Regione Marche.

Per completare il quadro delle iniziative intraprese per porre termine alla situazione di disagio si rappresenta, altresì, che il Comune di Pollenza fa parte del « Consorzio Acquedottistico del fiume Nera », per una quota corrispondente a 7,7 l/s, che sarà disponibile, peraltro, non appena completata la linea adduttrice.

Nel frattempo, in considerazione delle proprie esigenze idriche, il Comune di Pollenza, con nota del 12 luglio 1996, ha richiesto l'aumento della quota di partecipazione al consorzio a 12 l/s.

Il Ministro della sanità: Bindi.

BERSELLI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'INAIL è un ente pubblico che gestisce l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

la disciplina giuridica della materia è contenuta in via esclusiva nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 1124;

il finanziamento di tale assicurazione è garantito mediante premi a carico dei datori di lavoro;

le imprese vengono classificate dall'INAIL in base all'attività svolta da ognuna; ad ogni attività è applicata una tariffa di premio che viene pagato ogni anno in forma anticipata (entro il 20 febbraio) con successivo conguaglio;

l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 dispone che la tariffa dei premi deve essere determinata in modo da comprendere l'onere finanziario corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione;

i tassi indicati per ciascuna voce di lavorazione possono subire nel corso del rapporto assicurativo una diminuzione o un aumento in relazione all'andamento infortunistico aziendale nell'ultimo triennio di assicurazione;

l'oscillazione del tasso ha come punto di partenza il « bilancio di posizione assicurativa », che è il prospetto degli oneri sostenuti dall'Istituto per infortuni e malattie (costo prestazioni sanitarie ed economiche) e delle retribuzioni denunciate annualmente dal datore di lavoro in tale periodo di tempo;

la Confartigianato di Cesena, essendosi accorta che l'INAIL ha applicato aumenti di tasso rispetto all'anno precedente anche in assenza di accadimenti infortunistici nel triennio di riferimento, ha chiesto spiegazioni ad un funzionario dell'Istituto, che ha spiegato che tale aumento è stato previsto a copertura dei costi gestionali dell'INAIL;

i riferimenti legislativi appaiono di ardua interpretazione: forse la legittimità di questi aumenti è da ravvisare nell'articolo 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1988, quando fa riferimento al calcolo degli oneri da effettuarsi in base a « valori medi desunti dai bilanci consuntivi dell'INAIL », oppure nell'articolo 20 del medesimo decreto ministeriale, quando indica che il tasso specifico aziendale è quello

risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni ed è calcolato su basi statistiche-economiche;

nonostante gli approfondimenti effettuati, non si comprende se l'Istituto sia legittimato ad applicare questi aumenti e, in ogni caso, appare evidente che i rapporti tra un istituto assicuratore ed il proprio assicurato dovrebbero essere più trasparenti;

molti interessati hanno deciso di proporre ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL con la speranza di ottenere risposte chiare e certe —:

se, ed in base a quali chiari riferimenti normativi, l'INAIL abbia o meno applicato gli aumenti di cui sopra e quali iniziative urgenti intenda adottare al riguardo. (4-00062)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto presente quanto segue.

Come è noto, la copertura finanziaria delle prestazioni erogate dall'INAIL nei confronti dei lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, viene realizzata mediante il pagamento, ad esclusivo carico del datore di lavoro, di un « premio assicurativo ».

Il premio risulta articolato in funzione di uno specifico strumento assicurativo, la c.d. « Tariffa dei premi », approvata con decreto ministeriale 18/6/88, che suddivide, in base ad una classificazione tecnica, le lavorazioni rischiose applicando a ciascuna di esse il relativo tasso di premio, nella misura corrispondente al rischio medio nazionale della lavorazione indicata.

Il tasso medio nazionale è costituito dal rapporto tra l'ammontare complessivo degli oneri finanziari sostenuti dalla gestione assicurativa in relazione ad una determinata lavorazione e l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate, nello stesso pe-

riodo, alle persone addette a tale lavorazione e comprese nell'area di tutela assicurativa.

La corrispondenza dei suddetti elementi è, altresì, evidenziata nel combinato disposto degli articoli 6 e 20 del Decreto ministeriale citato ai fini della determinazione del tasso specifico aziendale.

Per quanto concerne la rilevazione delle retribuzioni, l'Istituto ha precisato che le stesse vengono desunte dalle denunce salariali annualmente presentate dai datori di lavoro.

Più complesso risulta il calcolo degli oneri assicurativi, nei quali devono essere considerati sia quelli relativi alle prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare nel periodo statistico di osservazione, sia le percentuali afferenti alla copertura delle prestazioni integrative dell'assicurazione, delle spese generali, dei contributi obbligatori e degli oneri previsti per i casi di infortunio e di malattia professionale rimasti da definire.

Inoltre, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività assicurata, lo stesso tasso medio è suscettibile, ogni due anni, di una oscillazione in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento infortunistico dell'azienda, quale risulta dal tasso specifico aziendale.

In effetti la maggior parte delle Aziende usufruisce di uno sconto sul tasso di tariffa vigente.

In merito, poi, alla determinazione dell'oscillazione, l'INAIL ha precisato che la stessa è composta di due parti.

La prima, applicata in base al numero di operai-anno, è determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa parte della differenza fra detto tasso e il tasso specifico aziendale.

La seconda, divisa in tre fasce pari al 5%, al 10 per cento e al 15 per cento, viene invece calcolata in base all'entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa.

Tutto ciò premesso, l'INAIL ha specificato che, per l'anno 1995, a fronte di un tasso medio di tariffa (ossia quello che le aziende avrebbero dovuto corrispondere senza l'applicazione del « bonus » riconosciuto dall'Istituto) pari al 31,53 per mille delle retribuzioni assicurate, i datori di la-

voro hanno pagato sulla base di un tasso del 27,07 per mille, usufruendo mediamente di uno sconto del 14,15 per cento.

Nel 1996 ai datori di lavoro è stato, invece, richiesto, in sede di autoliquidazione, un tasso medio di tariffa del 27,12 per mille, il cui aumento, rispetto all'anno precedente, peraltro di lieve entità (+0,185 per cento), trova giustificazione in un maggior peso degli oneri assicurativi indiretti (contributo al fondo sanitario nazionale, contribuzione ex ENPI ed ex ENAOLI, prestazioni integrative, quota rivalutazione delle rendite ecc.).

Tale incremento ha inciso in maniera particolare sulle piccole aziende che non presentavano infortuni e che, pertanto, non possono usufruire dello sconto massimo (15 per cento) previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto ministeriale 18 giugno 1988, in ragione dell'osservanza delle norme di prevenzione e igiene del lavoro.

Tuttavia, proprio al fine di tutelare gli interessi di quei datori di lavoro le cui aziende risultassero non aver subito infortuni nel triennio di osservazione, lo stesso articolo 20, comma 4, consente, nei casi in cui la riduzione concessa non sia la massima, di effettuare comunque richiesta motivata all'Istituto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del tasso applicato, al fine di ottenere l'agevolazione nella misura massima suindicata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BERSELLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il signor Arrigo Rossi, ex dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in servizio presso la ex direzione compartimentale dell'Emilia-Romagna, ufficio CCSB di Bologna, è stato collocato a riposo con decorrenza 1° ottobre 1993;

il dipendente presentò nel febbraio 1993 domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi per complessivi anni 2, mesi 10 e giorni 25; a tutt'oggi tali periodi non sono stati ancora liquidati dall'Ipost, tanto che l'interessato percepisce ancora una pensione provvisoria —:

quali iniziative si intenda adottare affinché venga liquidata al più presto la pensione definitiva, comprensiva dei periodi assicurativi ricongiunti. (4-00075)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 71 — che ha trasformato l'Amministrazione p.t. in Ente pubblico economico — l'organizzazione previdenziale per quanto riguarda il personale dell'ex ruolo U.P. (cioè degli uffici principali) le pratiche relative alla liquidazione della pensione e della buonuscita erano istruite dall'ex Amministrazione p.t.; la corresponsione della buonuscita era a carico dell'INPDAP (ex ENPAS) e il pagamento dei ratei di pensione era a carico del Tesoro.*

Successivamente, con l'entrata in vigore della suddetta legge n. 71/94 la gestione del trattamento di quiescenza relativo a tutto il personale p.t è stata trasferita — con effetto dal 1° agosto del 1994 — all'Istituto Postelegrafonici.

Di conseguenza tra i mesi di giugno e luglio 1994 sono stati trasferiti all'istituto circa 100.000 fascicoli relativi ad altrettanti impiegati in servizio, oltre a circa 70.000 fascicoli di pratiche di personale dell'ex ruolo U.P. da riliquidare, il che ha comportato qualche ritardo nella trattazione delle pratiche.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare il Sig. Vivarelli Fabio si significa che con delibera del commissario straordinario dell'IPOST del 26 luglio 1996, al medesimo è stata liquidata la pensione definitiva.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BERSELLI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che: la circo-*

lare 16 giugno 1994 n. Lev. - C. - 44/U.D.G. del Ministero della difesa prevede che « ...1. Devono essere ritenuti destinatari del beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva prevista dal precitato articolo... b) i familiari a carico dei profughi, anche se non posseggono la cittadinanza italiana... 5. Si fa presente, inoltre, che il provvedimento indicato nel precedente paragrafo 4-b dovrà essere adottato anche nei confronti degli arruolati »;

tale disposizione in molte zone d'Italia viene disattesa, nel senso che i familiari a carico dei profughi sono dispensati dal compiere la ferma di leva soltanto se non già arruolati —:

quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito e se non ritenga di dare ulteriori precise tassative disposizioni al riguardo, parificando gli arruolati agli iscritti di leva per quanto riguarda il beneficio della dispensa a favore dei familiari a carico dei profughi. (4-00083)

RISPOSTA. — *La circolare LEV.C.44/UDG del 16 giugno 1994, citata dall'On.le interrogante, nonché la successiva circolare LEV.C.54/UDG del 5 gennaio 1996 impartiscono disposizioni per il riconoscimento — ai sensi della legge 19 dicembre 1981 n.763, e della successiva legge 15 ottobre 1991, n.344 — del beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva.*

Il beneficio in parola è espressamente previsto sia in favore degli iscritti di leva che degli arruolati.

Per quest'ultima categoria vengono, anzi, ipotizzate fattispecie particolari.

Le disposizioni interne sopra citate non sembrano prestarsi ad equivoci né risulta che le stesse vengano applicate dagli organi periferici in modo difforme.

Non si ritiene pertanto di dover modificare o integrare la normativa medesima a fini di chiarificazione.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

BUGLIO, ACCIARINI, MASSA, CHIAMPARINO, DAMERI, PANATTONI, PENNA, SOAVE e LUCA'. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 1, comma 4, del DL 150 del 2 aprile 1996, si sono previsti tagli al finanziamento del fondo occupazione;

ciò ha determinato una redistribuzione a livello regionale della disponibilità del fondo per quanto concerne il finanziamento dei sussidi dei lavoratori impegnati nei cosiddetti lavori socialmente utili, redistribuzione che per il Piemonte ha portato a una riduzione drastica da lire 26.290.652.000 (progetti approvati nel 1995) a lire 3.388.000 (nuovi progetti 1996);

ciò è avvenuto mentre amministrazioni pubbliche ed enti locali hanno presentato i progetti sulla base delle somme stanziare nel 1995, aggiungendo nuovi progetti;

1.500 lavoratori hanno usufruito nel 1995 dei benefici della legge sui lavori socialmente utili;

gli stessi e altri hanno nutrito la legittima aspettativa di potere usufruire anche per il 1996 dei benefici suddetti;

gli enti locali si trovano a dover fronteggiare direttamente una situazione particolarmente incresciosa —:

se non ritenga di dover rivedere i contenuti del citato articolo 1 del DL n. 150, che, ovviamente, ha valore sull'intero territorio nazionale;

se non ritenga di rendere disponibili almeno i fondi stanziati nel 1995;

se per la regione Piemonte non intenda, oltre al ripristino richiesto, mettere a disposizione anche i fondi non utilizzati per l'esaurimento della graduatoria dei prioritari (lire 6.290.000.000). (4-00494)

RISPOSTA. — Il 6 maggio 1996 sono stati emanati i decreti ministeriali relativi al « Fondo per l'occupazione » che, tra l'altro,

prevedono l'assegnazione delle risorse in ambito regionale destinate al pagamento dei sussidi dei soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili.

In particolare, sono stati destinati lire 497 miliardi, di cui lire 26.290.652.000 a favore del Piemonte, al pagamento dei sussidi in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti regionali e nazionali approvati nel 1995 compresi i soggetti impegnati e già dipendenti delle società non operative della GEPI s.p.a. e dell'INSAR, secondo i dati forniti dagli Uffici Regionali del Lavoro.

Una quota di lire 200 miliardi è stata assegnata per la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavoro socialmente utili regionali ed interregionali approvati ovvero avviati nel 1996.

L'articolo 1, comma 20, del decreto legge 2 aprile 1996, n. 180 reiterato dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, prevede che le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili siano ripartite nella misura del 70 per cento a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 ed al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Pertanto con ulteriore decreto ministeriale si è proceduto alla ripartizione regionale di lire 140.000.000.000 (70 per cento dei 300.000.000.000), di cui lire 3.388.000.000 destinati al Piemonte.

Si informa, inoltre, che alla suddetta regione è stata destinata una ulteriore somma di lire 629.200.000 a seguito della nuova ripartizione regionale di risorse per i progetti di lavoro socialmente utili approvati nell'anno 1996, stabilita con decreto ministeriale del 27 giugno u.s.

Una recente circolare ha chiarito, tra l'altro, che per i progetti approvati nel corso del 1996, le Commissioni regionali per l'impiego, ai fini dell'approvazione, dovranno, quindi, tenere conto delle disponibilità finanziarie assegnate e dei criteri e delle priorità individuate per l'assegnazione dei soggetti aventi titolo.

Tanto premesso si fa presente che l'intera problematica è costantemente all'attenzione del Governo che, proprio in questi giorni, sta valutando la possibilità di rifinanziare il Fondo per garantire lo svolgimento dei progetti per il 1996, al fine di evitare ai lavoratori disoccupati e privi di qualsiasi sostegno al reddito gravi disagi sociali ed economici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CASINI e GIOVANARDI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

a partire dal 31 maggio 1996 il Governo italiano ha imposto il visto sui passaporti dei cittadini jugoslavi che vogliono entrare in Italia;

il porto di Bari è l'unico scalo nazionale che ha relazioni con il Montenegro e quindi con la federazione jugoslava; tale imposizione finisce col diventare particolarmente penalizzante per Bari e la Puglia, poiché, infatti, oltre a ridurre il traffico in tale porto, riduce drasticamente gli acquisti medio piccoli che i cittadini jugoslavi vengono a fare in Puglia, oggi apprezzati nell'ordine di almeno tre milioni di marchi la settimana;

nessun tipo di danno viene recato agli altri scali adriatici, che hanno collegamenti esclusivamente con i porti croati e sloveni, o alla stessa Trieste, che ha un traffico esclusivamente via terra con Slovenia e Croazia, paesi per i quali non esiste il problema del visto —:

per quale ragione non si sia proceduto, specie dopo la cessazione delle ostilità nella vicina ex Jugoslavia, alla rapida e sollecita istituzione in Bar (Jugoslavia), (come per altro già previsto dal decreto ministeriale del 2 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1991) di un consolato che faciliti l'apposizione del visto almeno ai cittadini

montenegrini, i quali, diversamente, per ottenerlo dovrebbero recarsi a Belgrado con dispendio di soldi e di tempo;

se non ritenga di sospendere l'entrata in vigore della citata disciplina sul visto fino all'effettiva istituzione del consolato in Bar. (4-00941)

RISPOSTA. — *L'obbligo del visto di ingresso per i cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia-Montenegro) è stato introdotto dalle Autorità italiane in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento dell'Unione Europea n.2317/95 del 25.9.95, che determina l'elenco di tutti i paesi terzi i cui cittadini debbano essere muniti di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione Europea.*

Il provvedimento, pertanto, costituisce l'esecuzione di un impegno assunto dall'Italia nell'ambito dell'Unione Europea fin dallo scorso settembre e, al contempo, si inquadra in quel processo di progressiva armonizzazione del nostro Paese agli orientamenti prevalenti in seno ai paesi firmatari dell'Accordo di Schengen, che l'Italia, come noto, si accinge ad applicare.

Tuttavia, tenendo presenti gli interessi dell'economia litoranea pugliese, il Ministero degli Affari Esteri, nelle more di un'apertura di un Ufficio Consolare in Montenegro, sta attuando una serie di misure volte a minimizzare gli effetti negativi che l'introduzione dell'obbligo del visto potrebbe avere sull'abituale scambio di flussi, sia turistico che per affari, tra le regioni costiere del Montenegro e l'Italia.

Da un lato si è provveduto a rafforzare l'organico dell'ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Belgrado che, al contempo, è stato dotato di nuovi mezzi informatici atti a velocizzare la trattazione ed il rilascio dei visti richiesti; dall'altro, si sono impartite istruzioni alla predetta rappresentanza di adoperarsi per agevolare, ove le condizioni lo consentano, il rilascio ai residenti nella fascia frontaliera del paese, di visti con ampia validità e che abilitino i titolari a più ingressi nel nostro Paese.

Il Ministero sta provvedendo ad attivare in tempi molto ravvicinati il Consolato Ge-

nerale nella città costiera di Bar, allo scopo di contemperare le esigenze degli operatori commerciali e turistici nella zona con il rispetto degli impegni presi con i partners europei.

Parimenti si stanno esaminando con il Ministro dell'Interno altre misure transitorie che possano alleviare le condizioni di disagio dei cittadini montenegrini in relazione alla introduzione dell'obbligo del visto.

Si tratta, comunque, di provvedimenti che non dovrebbero avvalorare presso partners comunitari la sensazione che il nostro Paese, dopo aver accettato di introdurre l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia, tenti di vanificare il provvedimento con misure oltremodo facilitative.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CAVERI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il fenomeno dell'obiezione di coscienza e il conseguente servizio civile sostitutivo del servizio di leva hanno avuto in questi anni un notevole aumento;

questo vale certamente anche per la regione Valle d'Aosta;

in questo senso vi è l'impressione che ultimamente i giovani valdostani chiamati per il servizio civile spesso vengano assegnati fuori dalla Valle d'Aosta —:

quale sia il numero di obiettori di coscienza residenti in Valle d'Aosta chiamati per il loro servizio civile negli ultimi cinque anni, specificandone il numero per ciascun anno e la destinazione;

che percentuale rappresentino, sempre per ciascun anno nello stesso periodo, gli obiettori di coscienza sul complesso dei giovani abili per il servizio di leva in Valle d'Aosta;

quanti siano negli ultimi cinque anni i giovani non valdostani assegnati in Valle d'Aosta per il servizio civile, specificandone il numero per ciascun anno;

quanti siano, sempre per ciascun anno, nello stesso periodo, gli obiettori di coscienza valdostani assegnati fuori dalla Valle d'Aosta. (4-00013)

RISPOSTA. — In ordine ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si forniscono i seguenti dati.

1) Numero degli obiettori di coscienza residenti in Valle d'Aosta avviati al servizio sostitutivo civile negli ultimi 5 anni:

1991: 22 di cui 13 destinati ad Aosta; 5 destinati a Torino; 4 destinati a Cuneo.

1992: 38 di cui 17 destinati ad Aosta; 11 destinati a Cuneo; 9 destinati a Torino; 1 destinato a Brescia.

1993: 46 di cui 22 destinati ad Aosta; 16 destinati a Torino; 6 destinati a Cuneo; 2 destinati ad Alessandria.

1994: 47 di cui 20 destinati ad Aosta; 11 destinati a Torino; 9 destinati a Cuneo; 2 destinati a Cremona; 2 destinati a Novara; 1 destinato ad Alessandria; 1 destinato a Piacenza; 1 destinato a Milano.

1995: 42 di cui 18 destinati ad Aosta; 10 destinati a Torino; 6 destinati a Cuneo; 2 destinati a Genova; 2 destinati a Novara; 2 destinati a Reggio Emilia; 1 destinato ad Alessandria; 1 destinato a Varese.

2) percentuale di obiettori di coscienza rispetto al complesso dei giovani abili per il servizio di leva in Valle d'Aosta:

1991: 3,67 per cento;

1992: 6,28 per cento;

1993: 7,23 per cento;

1994: 8,10 per cento;

1995: 7,17 per cento.

3) numero di obiettori di coscienza non residenti in Valle d'Aosta avviati al servizio civile negli ultimi 5 anni in provincia di Aosta:

1991: 1 (di Torino);

1992: 8 (tutti di Torino);

1993: 9 (8 di Torino, 1 di Alessandria);

1994: 5 (4 di Torino, 1 di Cuneo);

1995: 9 (1 di Vercelli, 3 di Novara, 2 di Torino, 1 di Milano, 1 di Varese, 1 di Matera).

4) numero di obiettori di coscienza valdostani assegnati fuori della Valle d'Aosta;

1991: 9 di cui 5 destinati a Torino; 4 destinati a Cuneo;

1992: 21 di cui 11 destinati a Cuneo; 9 destinati a Torino; 1 destinato a Brescia.

1993: 24 di cui 16 destinati a Torino; 6 destinati a Cuneo; 2 destinati ad Alessandria.

1994: 27 di cui 11 destinati a Torino; 9 destinati a Cuneo; 2 destinati a Novara; 2 destinati a Cremona; 1 destinato ad Alessandria; 1 destinato a Milano; 1 destinato a Piacenza.

1995: 24 di cui 2 destinati a Novara; 10 destinati a Torino; 6 destinati a Cuneo; 1 destinato ad Alessandria; 2 destinati a Genova; 2 destinati a Reggio Emilia; 1 destinato a Varese.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

CAVERI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi è stata ripresa dai giornali la notizia di una *querelle* fra Italia e Francia sui confini fra i due Paesi nella zona del monte Bianco, compresa la vetta;

a parte le considerazioni sugli aspetti anacronistici di una disputa territoriale in una logica di integrazione europea, specie in una zona particolare qual è quella fra Valle d'Aosta e Savoia, legate da una millenaria storia comune e da numerose affinità culturali e linguistiche;

una recente lettera ad un giornale ha reso noto che il tema è stato posto in termini ufficiali nel corso dei lavori della commissione italo-francese per la manutenzione dei confini —

precise informazioni sulla trattativa in corso, sulla posizione italiana e sulle repliche francesi. (4-00019)

RISPOSTA. — Non è in atto alcuna « *querelle* » tra Italia e Francia sui confini tra i due Paesi nella zona del Monte Bianco. È tuttavia un fatto ben noto che vi è una divergenza di valutazione tra i due Paesi, che risale al secolo scorso, circa il tracciato di confine nella zona in questione. È un problema di cui le due parti, in seno alla Commissione Mista per la manutenzione del tracciato dei confini di Stato, si sono mostrate consapevoli fin dalla prima riunione svoltasi a Nizza il 20 aprile 1988, e che ha finito per imporsi nel quadro della Commissione stessa, dato che la sua attività, sulla base dei lavori degli esperti, addetti ai rilevamenti cartografici ed all'apposizione e manutenzione dei cippi di confine, presuppone una convergenza di posizioni nella definizione del tracciato di confine.

Le principali diversità di valutazione che sono emerse riguardano non soltanto il Monte Bianco ma anche la frontiera sul *Dôme du Gouter*. A tale proposito è stata rilevata l'incompetenza della Commissione a risolvere questioni che vanno al di là delle sue funzioni tecniche, tese unicamente a svolgere un'attività di manutenzione dei confini. Tale attività include certo anche la determinazione del tracciato sul terreno, ma solo come individuazione in concreto di una linea di confine definita secondo criteri concordati tra le parti e a cui la Commissione può solo conformarsi. In considerazione di ciò è stato quindi deciso nel corso della riunione della Commissione mista tenutasi a Parigi il 24 marzo 1995, su proposta della delegazione francese, di rinviare la questione ai due competenti Ministeri degli Esteri, affinché provvedessero a formalizzare la posizione dei due Governi in merito, tenendo conto dei testi di riferimento esistenti nella materia.

A seguito di tale decisione, da parte nostra si è provveduto a trasmettere alle Autorità francesi, tramite la nostra Ambasciata a Parigi nel mese di luglio del 1995 un documento, nel quale si ribadisce la posizione italiana, che si basa su precise con-

venzioni bilaterali. Nel corso dell'annuale riunione della Commissione Mista, la cui ultima sessione si è tenuta il 6 giugno scorso a Sanremo, da parte francese si è fatto presente che il documento italiano è oggetto di esame da parte dei competenti servizi e che la Francia provvederà quanto prima a presentare un proprio documento sulla questione. In ogni caso, va sottolineato che nessuno intende trasformare il problema in una anacronistica disputa territoriale, e che d'altra parte il clima dei lavori in seno alla Commissione sopraindicata è estremamente amichevole e ispirato alla massima volontà di collaborazione reciproca. Resta peraltro l'esigenza della concreta determinazione del tracciato del confine italo-francese nei due punti ricordati (Monte Bianco e Dôme du Gouter), a cui si cercherà di trovare una risposta nello stesso spirito di amicizia e collaborazione che ha sin qui contraddistinto, come si è detto, i lavori della Commissione Mista per la manutenzione dei confini.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CAVERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

in un'interrogazione parlamentare del 1992 (4-02538) l'interrogante ha sollevato, così come avvenne in altre occasioni, anche successive, la questione della pericolosità della centrale nucleare Superphoenix di Creys-Malville in Francia;

dalla risposta si evinceva che difficilmente l'impianto sarebbe stato riavviato dopo un arresto dovuto a gravi motivi di sicurezza;

ora il Governo francese, malgrado il crescere di un vasto movimento d'opinione internazionale contrario al riavvio, ha consentito la ripresa dell'attività;

questa circostanza crea preoccupazione e sconcerto anche per le delicate implicazioni dovute alle emergenze possi-

bili in tutte le zone più vicine all'impianto, compresa la vasta zona del Nord-Ovest d'Italia;

si ricorda inoltre che la centrale nucleare francese ha fra i propri azionisti l'ENEL italiano e questo ha comportato, fra l'altro, la costruzione di un gigantesco elettrodotto che ha attraversato la Valle d'Aosta, deturpandone il paesaggio —:

quali valutazioni sulla situazione diano le autorità italiane e quali notizie giungano dal Governo francese;

se non si ritenga di chiedere al Governo francese di chiudere la centrale e di proporre in sede comunitaria una politica che porti alla chiusura di impianti « a rischio »;

se la Protezione civile sia dotata di piani di intervento nel caso di un pericoloso guasto nella centrale nucleare francese, e quali informazioni siano state fornite alle popolazioni interessate. (4-00023)

RISPOSTA. — Gli aspetti di sicurezza della centrale Superphoenix sono oggetto di un'attenzione particolare da parte delle Autorità governative di Parigi nonché da parte dell'Autorità di Sicurezza francese nell'assunzione delle decisioni attinenti all'esercizio della centrale. Tale attenzione si traduce, tra l'altro, in atteggiamenti di più puntuale ed ampia informativa relativamente alle operazioni della centrale stessa e dei vari interventi effettuati.

In data 11 luglio 1994 la Società NERSA, gestore dell'impianto, ha ottenuto un nuovo decreto autorizzativo che però ne modificava le finalità privilegiando le attività di ricerca rispetto alla produzione di energia elettrica, che è ora un compito secondario.

In base al decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese il 12 luglio 1994, l'impianto Superphoenix è da considerare un reattore destinato anche alla ricerca ed alla dimostrazione. In particolare esso dovrebbe essere utilizzato per la messa a punto di processi di distruzione di rifiuti radioattivi a lunga vita prodotti nel funzionamento delle centrali nucleari. Sull'idoneità del Superphoenix a tale

sperimentazione si è testé favorevolmente pronunciata un'apposita commissione scientifica indipendente, insediatasi nell'ottobre 1995.

Attualmente gli esercenti della centrale hanno una autorizzazione che permette di portare il reattore al 30 per cento della sua potenza nominale. Da notizie assunte da organi competenti si è appreso che i malfunzionamenti a cui è andato soggetto l'impianto e che hanno motivato il suo arresto non hanno causato alcuna emissione di sostanze radioattive in quanto non hanno coinvolto, neppure in minima parte, la sezione nucleare della centrale.

Al fine di conoscere le reali conseguenze radiologiche che un eventuale incidente dell'impianto possa avere sul territorio italiano ed anche a seguito delle apprensioni e dubbi manifestati dalle regioni confinanti e da varie associazioni, circa l'efficienza e la sicurezza dello stesso, il Dipartimento della protezione civile dopo aver acquisito, attraverso i canali internazionali, la documentazione relativa ai rapporti di sicurezza presentati dalla NERSA, dalla Commissione francese incaricata dell'inchiesta pubblica e prevista dalle norme in vigore in quel Paese per la riattivazione della centrale, nonché dalla DSIN, autorità francese di sicurezza nucleare, ha incaricato l'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) di effettuare una approfondita analisi sugli standards di sicurezza offerti dall'impianto.

Le valutazioni dell'ANPA, con l'individuazione dei possibili scenari incidentali che possono interessare il nostro Paese, sono state richieste anche nell'ottica di integrare opportunamente il Piano Nazionale di Emergenza Nucleare in via di definizione presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio e che quanto prima sarà divulgato e trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate.

Per quanto concerne la pianificazione delle emergenze, il Decreto Legislativo 230/95, in vigore dal 1 gennaio di quest'anno prevede che la presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Protezione Civile, d'intesa con il Ministero dell'interno, predisponga un piano nazionale di misure protettive contro le emergenze radiologiche in

tutto il territorio nazionale. Il Decreto fa espresso riferimento, in relazione a tale piano, alle conseguenze di incidenti che avvengono presso impianti nucleari situati al di fuori del territorio italiano.

Per quanto attiene specificamente al sito di Creys-Malville, ove è ubicato l'impianto Superphoenix, l'ANPA ha effettuato valutazioni dettagliate circa le conseguenze radiologiche derivanti sul territorio italiano dagli incidenti ipotizzati dal rapporto preliminare sulla sicurezza dell'impianto in questione. Da notizie assunte dall'ANPA, per compiere tali valutazioni, sono stati attivati contatti con il progettista e con l'esercente dell'impianto stesso.

Lo studio indica che, anche in considerazione della condizione orogeografica specifica, quegli incidenti — ove effettivamente si verificassero — non determinerebbero in Italia esposizioni significative a sostanze radioattive e comunque non verrebbero raggiunti i livelli di dose di riferimento per l'attivazione di un'emergenza nucleare raccomandati a livello internazionale. L'ANPA non considera tuttavia conclusivi tali risultati, in quanto ritiene necessario un ulteriore approfondimento su come debba essere trattata la problematica derivante da ipotetici incidenti di rilevante gravità per un impianto prototipo quale il Superphoenix.

Il problema del Superphoenix è stato anche più volte affrontato dalla Commissione Mista italo-francese istituita per i problemi relativi ad incidenti transfrontalieri.

Di recente, a seguito delle richieste avanzate da parte italiana, le Autorità francesi hanno autorizzato l'invio in loco di un gruppo di tecnici italiani per prendere visione delle procedure di sicurezza ivi previste.

Il sopralluogo, che sarà effettuato in tempi brevi, potrà fornire ulteriori elementi di valutazione per l'avvio delle opportune iniziative di vigilanza e tutela delle popolazioni interessate.

Per quanto riguarda l'elettrodotto che attraversa la Valle d'Aosta, L'ENEL ha informato che lo stesso fa parte di una rete di

interconnessione fra Paesi Europei e, conseguentemente, non ha alcuna relazione con la centrale di Creys-Malville.

La Regione Piemonte, tenendo anche conto della rete di allarme nazionale, si sta attrezzando per essere in grado di rilevare prontamente i livelli di radioattività sul proprio territorio al fine di predisporre adeguati provvedimenti. A tale proposito è in corso un'attività di collaborazione tra la stessa Regione Piemonte e l'ANPA per definire le modalità operative del suddetto rileva.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CAVERI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

per l'ennesima volta in questi anni vi è l'impressione che venga in parte disattesa la regionalizzazione della leva per i giovani valdostani;

in particolare, vi continuano ad essere destinazioni ad Albenga per il Genio ferrovieri, specializzazione che nulla ha a che fare con la tradizionale adesione dei valdostani alle truppe alpine;

l'evidente paradosso è che invece di far svolgere il servizio di leva negli alpini ai residenti, vengono chiamati in Valle giovani provenienti da altre regioni —:

quali siano le ragioni del fenomeno;

il numero, la percentuale e l'esatta destinazione dei giovani chiamati fuori dalla Valle d'Aosta. (4-00153)

RISPOSTA. — *In ordine al problema sollevato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che negli ultimi cinque anni la percentuale dei giovani volontari assegnati ad Aosta presso la Scuola Militare Alpina (SMALP) è stata pari alla cifra sottoindicata per ciascun anno:*

1991 = 64,26%

1992 = 89,78%

1993 = 86,56%

1994 = 77,36%

1995 = 71,88%

Nel corso del 1995, su 409 valdostani precettati:

294 sono stati assegnati alla SMALP di Aosta;

17 hanno fatto richiesta di assegnazione alla specialità dei paracadutisti;

12 sono stati assegnati al Reparto Comando Regione Militare Nord Ovest di Torino per le esigenze della base logistica di Valtournanche (AO);

86, per mancanza di requisiti fisico-attitudinali, titolo di studio, precedenti di mestiere ed altro (maggiore disponibilità di giovani in possesso dei requisiti necessari per l'assegnazione ad un incarico militare — ad esempio cuoco, idraulico, cuciniere, elettricista, ecc. — rispetto alle esigenze previste dalle tabelle organiche della SMALP, necessità di incorporazione di giovani che, altrimenti, per superamento dell'anno di disponibilità avrebbero dovuto essere dispensati, ecc.), non avendo trovato utile collocazione nella Scuola Alpina di Aosta, sono stati assegnati alla specializzazione del Genio ferrovieri di Torino con addestramento di base (1 mese) presso il R.A.R. di Albenga, in quanto detta specializzazione prevede l'impiego di personale di leva residente nelle zone attraversate dalle tratte di linea ferroviaria di competenza (Torino - confine francese e svizzero).

L'afflusso in Valle d'Aosta di 245 giovani provenienti da altre regioni (in allegato l'analitica provenienza) è determinato dalla ragione di ricoprire gli incarichi militari non soddisfatti con le disponibilità qualitative ed attitudinali dei valdostani e di rispondere alle necessità istituzionali della Scuola Militare Alpina, nei cui ranghi entrano giovani distintisi particolarmente nel settore sciistico e non necessariamente residenti in Valle d'Aosta.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

CONTENTO e FRANZ. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 358, elenca le attrezzature e le strumentazioni di cui è fatto obbligo di dotazione alle imprese esercenti attività di autoriparazione;

da più parti è stata evidenziata l'assurdità di sottoporre ad ulteriori adempimenti gli imprenditori del settore;

il decreto, tra l'altro, sembra aver ricompreso anche alcuni beni sul cui utilizzo vi sono forti riserve da parte delle categorie interessate;

sulla scorta delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, l'onere di documentare alle competenti commissioni la sussistenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione grava sugli imprenditori;

di gran lunga più corretto parrebbe essere l'esonero da ogni adempimento per tutte le imprese di autoriparazione che, alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 1992, risultassero esercitare le attività disciplinate da quest'ultima —:

quali iniziative intenda intraprendere per evitare o almeno per limitare agli esercenti attività di autoriparazione i disagi conseguenti agli adempimenti imposti dall'articolo 13 della legge n. 122 del 1992;

se non ritenga opportuna un'iniziativa legislativa volta a consentire l'iscrizione, in via definitiva, all'apposito registro di tutti gli imprenditori esercenti attività di autoriparazione alla data di entrata in vigore della legge richiamata, sol che dichiarino di aver continuato a svolgere nonché di svolgere, all'atto della medesima dichiarazione, l'attività in questione.

(4-00199)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne il procedimento di iscrizione all'albo delle imprese, da parte degli esercenti attività di autoriparazione, già previsto dalla legge*

n. 122/92, necessita preliminarmente chiarire che l'iter è stato profondamente modificato e snellito dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 387 recante «Disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione».

A verificare la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività saranno poi le camere di commercio coadiuvate dagli Uffici Provinciali M.C.T.C..

Poiché tale provvedimento consente altresì che l'attività di autoriparazione sia svolta limitatamente ad alcune delle attività proprie di ciascuna sezione, in tal senso sono stati anche rivisti i contenuti del decreto ministeriale n.358/94.

Quanto poi alla possibilità di un'iniziativa legislativa atta a consentire il prosieguo dell'attività di autoriparazione, senza formalità alcuna, da parte di coloro che già la esercitavano alla data di entrata in vigore della legge n.122/92, va sottolineato che le norme in esame sono state disposte in funzione del primario interesse della sicurezza della circolazione stradale.

In ogni caso una iniziativa, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti, dovrebbe essere assunta in via primaria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stante le specifiche e prioritarie competenze in materia, di concerto con il Ministero dell'ambiente, attesi i non pochi problemi di inquinamento ambientale ricollegabili all'attività di autoriparazione.

Ciò nella considerazione che il Ministero dei trasporti e della navigazione ha competenze riferite solo alle dotazioni tecniche delle officine ed in particolare alle dotazioni minime per l'effettuazione delle varie attività riconducibili all'autoriparazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

FOTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Gianni Callori, nato a Cortemaggiore (PC) il 26 maggio 1934, residente in via Roma 6 a Caorso (PC), ma-

tricola Enasarco numero 1903910, ha presentato a detto ente domanda di pensione di vecchiaia, *ex lege* n. 12 del 1973;

dall'1 giugno 1994, il Callori ha maturato i titoli necessari per l'erogazione della pensione di vecchiaia, avendo raggiunto i previsti limiti d'età;

il Callori ha cessato l'attività di agente e rappresentante il 31 dicembre 1995 —:

se e quali iniziative intenda intraprendere affinché sia erogata la pensione, da parte dell'Enasarco, al signor Gianni Callori. (4-01128)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio ha comunicato quanto segue.*

La prestazione pensionistica in favore del Sig. CALLORI risulta essere già stata liquidata.

Con mandato di pagamento n. 6807 del 3.6.1996 è stato ordinato sia l'accredito del rateo bimestrale giugno-luglio sul c/c bancario dell'interessato, con valuta 10.6.1996, sia l'accredito degli arretrati, con valuta 17.6.1996.

L'Ente ha fatto presente, inoltre, che il ritardo verificatosi nella liquidazione della pratica di pensione suddetta, è stato determinato dalla necessità di compiere alcuni accertamenti sulla effettiva natura delle prestazioni di lavoro rese dal Sig. Callori per il consorzio Agrario Provinciale di Piacenza e, quindi, sull'effettiva sussistenza del diritto alle prestazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GALATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la ripartizione delle risorse finanziarie a carico del fondo per l'occupazione per la regione Calabria riferite a progetti per lavori socialmente utili ha visto una significativa decurtazione dei flussi economici;

conseguentemente ai tagli operati la commissione regionale per l'impiego della %Calabria ha dovuto sospendere temporaneamente l'esame dei progetti per i lavori socialmente utili essendo l'assegnazione per il 1996 assolutamente insufficiente per soddisfare il fabbisogno;

la gravità della situazione occupazionale in Calabria determina sempre maggiori tensioni tra le parti sociali e il venir meno delle risorse destinate alla utilizzazione dei lavoratori cassaintegrati iscritti nelle liste di mobilità e ai giovani disoccupati iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento potrebbe causare una situazione insostenibile —:

se il Ministro interrogato ritenga opportuno assumere maggiori informazioni al fine di rivedere le assegnazioni effettuate in considerazione delle gravi ripercussioni sul problema occupazionale che già affligge la Calabria. (4-01469)

RISPOSTA. — *Il 6 maggio 1996 sono stati emanati i decreti ministeriali relativi al « Fondo per l'occupazione » che, tra l'altro, prevedono l'assegnazione delle risorse in ambito regionale destinate al pagamento dei sussidi dei soggetti utilizzati nei progetti di lavoro socialmente utili.*

In particolare, sono stati destinati lire 497 miliardi, di cui 27.815.131.000 a favore della Calabria, al pagamento dei sussidi in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti regionali e nazionali approvati nel 1995, ripartiti a livello regionale in base ai dati forniti dagli Uffici Regionali del Lavoro.

Una quota di lire 200 miliardi è stata assegnata per la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili regionali ed interregionali approvati ovvero avviati nel 1996.

L'articolo 1, comma 20, del decreto legge 2 aprile 1996, n. 180, reiterato dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, prevede che le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili siano ripartite nella misura del 70% a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 ed al numero dei disoc-

cupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

Pertanto, con ulteriore decreto ministeriale si è proceduto alla ripartizione regionale di lire 140.000.000 (70% dei 200.000.000), di cui 8.876.000.000 destinati alla Calabria.

Si informa, inoltre, che alla suddetta regione è stata destinata una ulteriore somma di 1.648.400.000 a seguito della nuova ripartizione regionale di risorse per i progetti di lavoro socialmente utili approvati nell'anno 1996, stabilita con decreto ministeriale del 27 giugno u.s.

Una recente circolare ha chiarito, tra l'altro, che per i progetti approvati nel corso del 1996, le Commissioni regionali per l'impiego, ai fini dell'approvazione, dovranno, quindi, tenere conto delle disponibilità finanziarie assegnate e dei criteri e delle priorità individuate per l'assegnazione dei soggetti aventi titolo.

Tanto premesso si fa presente che l'intera problematica è costantemente all'attenzione del Governo che, proprio in questi giorni, sta valutando la possibilità di rifinanziare il Fondo per garantire lo svolgimento dei progetti per il 1996 al fine di evitare ai lavoratori disoccupati e privi di qualsiasi sostegno al reddito gravi disagi sociali ed economici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GASPARRI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere la ragione per la quale non venga ancora accettata, nonostante tante sollecitazioni pregresse, la richiesta dei medici pensionati ed iscritti all'Ordine professionale, già operanti nel servizio sanitario nazionale, di poter utilizzare per sé e per i propri familiari il ricettario del Servizio sanitario nazionale. Ciò permetterebbe a professionisti che hanno operato per un'intera vita nel Servizio sanitario nazionale, di poter fruire di un piccolo beneficio, che li solleverebbe, data l'età,

dalla necessità di accedere a strutture del meccanismo e delle cui regole sono perfettamente già a conoscenza. Il tutto non comporterebbe se non qualche insignificante adempimento da parte delle unità sanitarie locali e delle regioni sulle convenzioni mediche; in compenso, assumerebbe il significato di un giusto riconoscimento agli operatori sanitari, parallelamente a quanto avviene per tutte le altre categorie di lavoratori che, pensionati, si ritrovano benefici nell'ambito delle strutture in cui hanno lavorato. (4-00362)

RISPOSTA. — Il concreto problema posto con l'atto parlamentare summenzionato — pur degno di attenzione sotto il profilo del dovuto apprezzamento verso una categoria di sanitari certo meritevole per l'attività svolta — non sembra poter trovare soluzione sulla base delle vigenti disposizioni, normative e convenzionali, che regolano l'assistenza farmaceutica e diagnostico-specialistica e l'impiego del « ricettario ufficiale » del Servizio sanitario nazionale, in funzione della corretta erogazione delle relative prestazioni.

Bisogna considerare, infatti, che le prescrizioni vigenti in materia applicabili, da cui discendono gli « Accordi convenzionali », non prevedono in alcun modo l'utilizzazione di tale « ricettario » da parte di medici che non siano « convenzionati » con il Servizio sanitario nazionale.

D'altra parte, quand'anche si ritenesse ammissibile che le « Convenzioni » interessate possano discostarsi dalle previsioni normative di base (= legge n.833/1978 e legge n.416/1991), da cui traggono il proprio fondamento giuridico, resterebbe il dato inoppugnabile che le relative previsioni costituiscono, in sostanza, disposizioni regolamentari frutto di accordo fra le parti e, come tali, non sono modificabili con atto unilaterale di uno dei due contraenti, quale sarebbe, in questo caso, la parte pubblica.

Sia le disposizioni della legge 28 dicembre 1995, n.549 (= Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - 1996) nel relativo articolo 2, comma 4 sia quelle della Convenzione con i medici di medicina generale fissano il limite massimo di età per il mantenimento del rapporto convenzionale

al compimento del settantesimo anno dei sanitari interessati.

Ciò significa che qualsiasi medico abbia interrotto per qualunque causa, ivi compresi i raggiunti limiti di età, il proprio « rapporto convenzionale » con il Servizio sanitario nazionale perde la connessa legittimazione ad utilizzare il « ricettario ufficiale ».

È evidente, d'altra parte, che la relativa Convenzione può regolare esclusivamente i rapporti con il Servizio sanitario nazionale dei medici che possiedono, comunque, i requisiti soggettivi, ivi compreso quello dell'età, previsti per il « convenzionamento ».

Il Ministro della sanità: Bindi.

GIOVANARDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

sul litorale dei comuni di Rosignano M. (Livorno) e di Cecina era presente, fino a due anni fa, un natante dei Carabinieri, compagnia di Cecina, per la sorveglianza e sicurezza delle imbarcazioni in mare;

dopo tale data, il natante risulta essere stato trasferito all'isola di Pianosa —:

se non si intenda ripristinare il servizio di cui sopra nella zona di mare antistante Rosignano-Vada-Cecina, visto anche il costante aumento del numero delle imbarcazioni e l'imminente avvio dei lavori di realizzazione del porto turistico di Crepatura Rosignano, da 650 posti barca. (4-00607)

RISPOSTA. — I servizi di sorveglianza e sicurezza nella zona di mare antistante Rosignano - Vada - Cecina vengono effettuati da motovedette delle Capitanerie di porto, in concorso con altre motovedette dell'Arma dei carabinieri e della guardia di Finanza.

Per quanto concerne il servizio di vigilanza da parte dell'Arma dei carabinieri, si precisa che l'8 giugno 1993 il Comando generale dell'Arma per sopravvenute prioritarie esigenze di sicurezza, ha assegnato la motovedetta della Compagnia di Cecina (Li) a quella di Portoferraio per la vigilanza sull'isola di Pianosa.

I servizi di sorveglianza e sicurezza sul litorale dei Comuni di Rosignano Marittimo e Cecina vengono comunque assicurati dalla motovedetta dell'Arma di stanza a Livorno.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

LUCCHESI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

si spenderanno cinquemila miliardi di lire per realizzare l'alta velocità sulla linea ferroviaria Milano-Genova (attualmente si impiega un'ora e quindici minuti);

saranno investiti 1.700 miliardi per l'ammodernamento delle linee ferroviarie che gravitano su Torino —:

quali siano i motivi per cui neanche un'opera è prevista per la Sicilia, dove manca addirittura il secondo binario;

se non si ritenga un atteggiamento del genere una provocazione ed una discriminazione inaccettabile nei confronti della Sicilia e della sua popolazione;

come il Governo intenda modificare tali atteggiamenti e tali scelte, che privilegiano soltanto alcune zone del Paese e lasciano addirittura che in altre manchi ancora il doppio binario. (4-00347)

RISPOSTA. — Il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo u.s. tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la F.S. S.p.A., è lo strumento fondamentale con il quale sono regolati i rapporti tra lo Stato e la F.S. S.p.A. nel campo degli investimenti ferroviari.

Pertanto esso definisce e regola gli interventi di potenziamento infrastrutturale che le Ferrovie devono realizzare a fronte delle erogazioni finanziarie già assicurate dallo Stato con appositi provvedimenti legislativi.

Per quanto riguarda la regione Sicilia sono previste ingenti risorse finanziarie per l'ammodernamento delle linee e degli impianti.

In particolare:

Direttrice Palermo-Messina-Siracusa: Completamento raddoppio Patti-Messina; Raddoppio del tratto Carruba-Fiumefreddo e Targia-Siracusa;

Nodo di Palermo: Realizzazione del collegamento con l'aeroporto di Punta Raisi con l'elettrificazione e potenziamento per il servizio metropolitano dell'intera relazione Palermo-Carini-Punta Raisi;

Nodo di Catania: Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale;

Reti di bacino: Potenziamento ed adeguamento impianti per la manutenzione e pulizia del materiale rotabile; Elettrificazione Canicattì-Bicocca, Aragona-Canicattì, Fiumetorto-Porto Empedocle; Realizzazione controllo centralizzato del traffico su diverse linee; Revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico;

Mantenimento in efficienza delle linee della regione.

La realizzazione degli interventi sopra esposti comporta un investimento di oltre 2.600 miliardi di lire.

Peraltro, in aggiunta agli stanziamenti già disponibili, con la legge 550/95 — finanziaria 1996 — si è previsto un ulteriore finanziamento di 8.940 miliardi di lire per la prosecuzione del programma di ammodernamento delle ferrovie, destinandone una quota non inferiore al 35% alle regioni di cui all'obiettivo 1 (tra le quali è compresa la Sicilia) del Regolamento CEE n.2081/93. Come stabilito dalla stessa legge 550/1995, la programmazione dei nuovi lavori ferroviari sarà concordata con la regione Sicilia e il programma che recepirà gli accordi regionali dovrà essere approvato dal CIPE ed inoltrato, per il parere di competenza, alle competenti Commissioni parlamentari.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

MANGIACAVALLO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

in questi ultimi giorni si è diffusa la notizia ad Agrigento di una possibile prossima chiusura del distretto militare;

tale ipotesi ha destato giustificato allarme nella popolazione locale, poiché il distretto più vicino diventerebbe quello di Palermo, città che dista a più di 150 chilometri;

a questo si aggiungerebbero ulteriori difficoltà per gli abitanti della provincia di Agrigento, visto che molte zone sono sprovviste di collegamento, sia ferroviario che tramite autobus, con Palermo —:

se tale notizia corrisponda al vero e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno rivedere tale decisione onde evitare nuovi disagi ai cittadini di Agrigento che, in quanto a servizi pubblici, non si può certo dire siano mai stati favoriti dallo Stato.

(4-01774)

RISPOSTA. — *Questo Ministero fin dal 1989 ha avviato un progetto di revisione in senso riduttivo dell'organizzazione territoriale della leva, del reclutamento e della selezione, sia per la continua diminuzione del gettito delle classi di leva sia per utilizzare al meglio le scarse risorse disponibili, realizzando tutte le possibili economie di personale e di costi gestionali.*

Tale progetto di revisione trova piena corrispondenza nel « Nuovo modello di difesa » che delinea la nuova configurazione dello strumento militare terrestre.

In pratica il progetto prevede la chiusura dei Distretti militari che già ora svolgono funzioni ridotte, limitate cioè ad attività certificativa ed informativa, che possono essere soddisfatte in via epistolare, e la concentrazione dell'attività selettiva (visite mediche e attitudinali) in un numero ridotto di Distretti con un bacino di utenza di circa 20.000 reclutandi/anno, valutato come volume ideale in termini di costo/efficacia per un Distretto militare a funzioni complete.

In tale quadro di situazione si colloca la chiusura, prevista per il 31 dicembre 1996 del Distretto militare di Agrigento, che già da tempo svolge funzioni ridotte, con un bacino di utenza di soli 3398 reclutandi/anno.

Si evidenzia, inoltre, che, per venire incontro alle esigenze informative dell'utenza, è stata prevista, all'atto della soppressione del Distretto militare di Agrigento, l'immediata costituzione nella stessa città di un « nucleo informativo » presso le strutture messe a disposizione dall'Amministrazione comunale: esso potrà farsi carico anche del disbrigo delle pratiche verso il Distretto di Palermo (domande, concorsi, richieste di rilascio di documentazione a fini pensionistici, etc.), che, in ogni caso possono comunque essere direttamente espletate per posta dai diretti interessati, senza che gli stessi debbano recarsi a Palermo.

Quanto ai disagi dei residenti, si rappresenta che le operazioni di leva/selezione avvengono una sola volta nella vita con spese a totale carico della Difesa.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

MANZONI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

da qualche tempo diventa sempre più preoccupante e allarmante il fenomeno dello sbarco all'interno del porto di Brindisi di produzione orticola, e soprattutto di angurie, provenienti dai Paesi extracomunitari attraverso la Grecia;

tale fenomeno, immettendo sul mercato brindisino angurie e prodotti orticoli vari, arreca notevole danno alle produzioni locali e annulla i sacrifici e le legittime aspettative dei coltivatori del Salento, i quali, esasperati dalla situazione, nella mattinata del 1° luglio 1996 hanno bloccato il porto di Brindisi e circa venti Tir carichi di angurie, sbarcati da una nave proveniente dalla Grecia, creando momenti di tensione sociale e scontri con le forze dell'ordine;

vi è pure il legittimo sospetto che il prodotto che poteva essere immesso sul

mercato locale non fosse in regola dal punto di vista amministrativo e sanitario;

situazioni di tensione e di scontro si sono verificate anche negli anni passati e possono ripetersi in avvenire —:

se non ritenga, a tutela e salvaguardia del lavoro e della produzione locale, unica fonte di sostentamento di molti coltivatori del Salento e brindisini in particolare, dovere assumere tutte le iniziative del caso al fine di evitare che attraverso la Grecia siano immessi sui mercati locali prodotti orticoli e angurie di provenienza dai Paesi extracomunitari. (4-01632)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, pur non essendo insensibile ai problemi e alle tensioni che attualmente gravano sui produttori di angurie nel territorio pugliese, deve osservare che le importazioni di cocomeri di provenienza greca rappresentano, ormai da diversi anni, una normale attività commerciale nel periodo che va dal mese di giugno alla prima metà di luglio: dai dati in possesso dell'Amministrazione risulta, infatti, che nel 1994 e nel 1995 siano stati importati circa 800.000 quintali di prodotto greco, mentre le importazioni da Paesi terzi nel 1995 sono ammontate a circa 17.000 q.li.*

La diminuzione dei prezzi che è stata osservata in questo primo scorcio della campagna di commercializzazione è dovuta a una serie di elementi concomitanti, tra cui in primo luogo la diminuzione delle temperature che ha comportato una minore domanda di prodotto: su tali quotazioni le importazioni di prodotto estero hanno potuto avere solo un impatto di scarso rilievo, trattandosi di prodotto qualitativamente inferiore a quello di produzione nazionale e, quindi, a prezzi non comparabili.

Peraltro, occorre aggiungere che i prezzi che stanno condizionando questo primo periodo di commercializzazione di cocomeri, seppure di livello medio-basso nelle aree produttive meridionali, non sembra che possano essere considerati tali da determinare una crisi di mercato.

La presenza di prodotto greco sul mercato italiano ha comunque l'utile funzione

di elemento canalizzatore della produzione nazionale, una volta terminato il periodo di importazione.

D'altra parte, come è ben noto, non è possibile presentare agli organismi UE richieste di chiusura delle importazioni di provenienza da altri Stati Membri dell'Unione, in quanto ciò porrebbe limiti al principio del libero scambio commerciale intracomunitario: in tal senso si è infatti espressa la Commissione quando questo Dicastero, seguendo con attenzione il fenomeno nello scorso biennio, aveva sollevato il problema al Consiglio tenutosi nel luglio 1994.

Infine, non esistono prove tangibili per ciò che attiene alla paventata possibilità che, attraverso la Grecia, vengano immessi sul nostro mercato prodotti di provenienza extracomunitaria.

Questa Amministrazione ritiene comunque che tale ipotesi sia poco plausibile visto che, stanti i maggiori costi di trasporto, agli operatori greci non potrebbe risultare conveniente acquistare prodotto estero, meno commerciale di quello locale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

MASSIDDA, CONTI, ALEFFI, CICU, CUCCU, MARRAS, DEL BARONE, STAGNO D'ALCONTRES, BAIAMONTE, NOCERA, LUCCHESI, GUIDI, FILOCAMO, PORCU, GRAMAZIO, CALDEROLI e CARLESU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro della sanità — direzione della programmazione — ha recentemente elaborato e fatto pervenire alle associazioni rappresentative ed alle organizzazioni professionali interessate una proposta relativa alle prestazioni di assistenza specialistica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e relative tariffe;

tale documento dovrà essere sottoposto alla valutazione tecnica e politica della conferenza stato/regioni;

con palese violazione della legge (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni), il ministero della sanità non ha attivato alcuna forma di collaborazione, confronto e contraddittorio con le associazioni e organizzazioni professionali interessate, non ha formalmente indicato il metodo seguito per la determinazione delle tariffe, né ha tenuto conto dei contributi di approfondimento autonomamente inviati da talune società scientifiche, quali la Fismelab, la Sirm, la Simfer;

da tale singolare procedura è scaturita una evidente ed ingiustificata sottostima di moltissime prestazioni, segnatamente nelle aree di laboratorio, ecografia, tomografia, con riduzione, sovente superiore al 50 per cento delle tariffe fissate con il decreto ministeriale 7 novembre 1991 e con punte di riduzione fino al 90 per cento;

le regioni potranno ulteriormente intervenire sulle tariffe indicate con una riduzione del 20 per cento;

tale anomala procedura seguita dal Ministero della sanità è in palese violazione della legge e rende, in particolare, inapplicabile per le regioni e per le province autonome il disposto del decreto ministeriale 15 aprile 1994, recante determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera,

tale decreto ministeriale detta, in particolare all'articolo 3, i criteri di determinazione delle tariffe, conferendo a regioni e province autonome il compito di definire il costo *standard* di produzione e i costi generali, per determinare i quali è necessario fare riferimento ad un campione di soggetti erogatori, pubblici e privati, operanti rispettivamente nell'ambito del servizio sanitario nazionale, del territorio regionale e provinciale, preventivamente individuato secondo criteri di efficienza e di efficacia. Tale costo fa riferimento alla composizione ed alla qualità dei fattori produttivi utilizzati per la produzione della

prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto riferiti della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto riferiti all'ultimo anno e delle relative eventuali variazioni attese in ragione del tasso di inflazione programmato (articolo 3, comma 2). Quanto ai costi generali il decreto ministeriale enuncia, con pari precisione, i criteri di determinazione (articolo 3, comma 3). Le tariffe debbono, poi, essere aggiornate con periodicità almeno triennale (Articolo 3, comma 6);

a fronte di tali specifiche procedure - cui sono tenute regioni e province autonome -, indicate dalla legge e tali da consentire una equilibrata sintesi fra l'obiettivo del contenimento dei costi e le esigenze di efficienza e di efficacia delle prestazioni, sulla base di una concreta e penetrante individuazione e valutazione degli elementi fattoriali, il ministero della sanità ha attuato un grossolano abbattimento delle tariffe, segnatamente in alcune aree specialistiche, e per di più rispetto a valori determinati nel 1991, e perciò con manifesta lesione delle attese legittime degli operatori. Da ciò il rischio di provocare danni di incalcolabile gravità per la palese inapplicabilità delle tariffe medesime, per l'inevitabile scandimento della qualità delle prestazioni in un segmento essenziale della prevenzione medica e della terapia, per l'eventuale diffondersi di comportamenti non corrisposti ai principi della deontologia professionale;

tale situazione comporta, nei fatti, una grave ed inaccettabile alterazione delle regole di funzionamento del servizio sanitario nazionale, segnatamente nei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate -:

si intendano riesaminare, con l'urgenza che il caso richiede, le questioni sollevate a svolgere una attenta ricognizione circa i criteri seguiti nella determinazione delle tariffe per le aree professio-

nali indicate, convocare le parti interessate, riformulare le proposte contestate con il rispetto dei criteri applicativi indicati dal decreto ministeriale 15 gennaio 1994, ed offrire alla conferenza Stato/regioni nuove basi di confronto al fine di pervenire rapidamente alla formulazione delle nuove tariffe. (4-00833)

RISPOSTA. - In ordine al complesso problema richiamato con l'atto parlamentare in esame deve precisarsi quanto segue.

Per una corretta e aggiornata disamina, sotto il profilo giuridico-normativo, della problematica inerente alla determinazione delle nuove tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale è necessario prendere le mosse dalle più recenti disposizioni normative che disciplinano il settore.

Al riguardo, l'articolo 2, - comma 9 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (= « Misure di riorganizzazione della finanza pubblica » - 1996) prevede che, per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della Sanità - sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - individui con proprio decreto le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e le relative tariffe.

La stessa legge dispone altresì che, in sede di prima applicazione del sistema di remunerazione di tali prestazioni le Regioni fissino il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di valutazione compreso tra il valore delle tariffe individuate, nel modo già detto, dal Ministro della Sanità ed una riduzione del valore non superiore al 20 per cento (salvi, comunque, i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 15 aprile 1994, sui criteri generali per la fissazione delle tariffe).

Per ottemperare al richiamato disposto dall'articolo 2 comma 9 della L. n. 549/1995 questo Ministero ha, appunto, predisposto lo schema di decreto recante le Prestazioni di assistenza specialistica ambula-

toriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e le relative tariffe.

È doveroso chiarire che la determinazione di queste ultime è stata condotta in coerenza con i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui al già citato decreto ministeriale 15 aprile 1994, cioè sulla base dei costi diretti di produzione (lavoro, materiali, apparecchiature), incrementati di una quota percentuale destinata alla copertura dei costi generali di funzionamento delle strutture di appartenenza delle unità produttive delle singole prestazioni.

Si assicura in particolare, che:

le tariffe delle prestazioni di « Laboratorio » sono state inizialmente determinate in base ai dati sui costi diretti di produzione delle singole prestazioni di laboratorio — rilevati in due realtà regionali ed elaborati in modo da ridurre il grado di variabilità — nonché di ulteriori dati di costo forniti dalle Associazioni scientifiche (FISMELAB, AMCLI, etc.);

le tariffe delle prestazioni di « Diagnostica per immagini » sono state determinate sulla base dei costi-standard, disaggregati per principali « voci di costo », proposti dalla « Società italiana radiologia medica » S.I.R.M. e dei costi di produzione rilevati nella Regione Toscana su di un completo campione di prestazioni (= diagnostica convenzionale, ecografica, tomografica, di risonanza magnetica);

dei dati indicati dalla stessa S.I.R.M., peraltro, sono stati considerati soltanto i costi diretti di produzione, che sono stati corretti, poi, sulla base dei costi rilevati a livello regionale;

le tariffe delle prestazioni di « Medicina fisica e Riabilitazione » sono state determinate sulla base dei costi standard, disaggregati per principali « voci di costo », proposti dalla « Società italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione » e dall'« Associazione nazionale italiana strutture ambulatoriali private », dovendo precisarsi — peraltro — che dei dati forniti da dette associazioni, anche in questo caso, sono stati considerati

soltanto i costi diretti di produzione, che sono stati poi corretti sulla base dei costi rilevati a livello regionale.

La prima bozza dello schema di decreto su tali prestazioni e tariffe — trasmessa nel mese di maggio da questo Ministero alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, per le necessarie, preventive valutazioni di competenza — è stata poi rivista da questo Ministero durante lo scorso mese di giugno, per tener conto delle utili indicazioni emerse dai lavori del gruppo tecnico misto Stato-Regioni, appositamente costituito nell'ambito della stessa Conferenza permanente, come pure delle osservazioni e dei dati di costo ulteriori, frattanto forniti dalle Regioni e dalle varie Associazioni del settore incontrate nel corso del mese.

Tornata, quindi, a riunirsi, per un nuovo, definitivo esame del testo sottoposto, la stessa Conferenza permanente in data 16 luglio 1996 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto così conseguentemente aggiornato.

Riguardo al confronto tra i valori delle tariffe tuttora in vigore, di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1991, ed i nuovi valori previsti dall'emanando decreto, è giusto far rilevare che questi ultimi variano da un minimo di lire =1.300= (a fronte di quello di =516= lire del decreto ministeriale 7 novembre 1991) ad un massimo di lire =2.075.000= (a fronte del massimo di =363.530= lire previsto dallo stesso decreto).

Tale confronto, inoltre, non può, obiettivamente, prescindere dalle seguenti considerazioni:

le nuove tariffe sono state derminate in base ai costi di produzione concretamente osservati, in coerenza con la logica ispiratrice dell'intero processo di riordino del Servizio Sanitario nazionale, ormai univocamente orientato a promuovere un impiego razionale ed equo delle risorse pubbliche destinate all'assistenza sanitaria;

i casi di « scostamento negativo » delle tariffe oggi previste dall'emanando decreto rispetto a quelle, ancora in vigore, del 1991 riflettono con certezza una sopravvalutazione delle remunerazioni fino ad oggi ri-

conosciute per le prestazioni cui si riferiscono rispetto ai costi effettivi di produzione per esse mediamente sostenuti.

Il Ministro della sanità: Bindi.

MICHELANGELI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

sulla base del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1969, con deliberazione dell'assemblea intercomunale della ex USL FR/3 n. 4 del 6 marzo 1989, approvata dal Comitato regionale di controllo in data 28 marzo 1989, con deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 645 del 5 febbraio 1991, ed infine con dichiarazione dell'amministratore straordinario della ex USL FR/3 del 18 ottobre 1993, venivano dichiarati ed attribuiti all'ospedale di Ferentino n. 121 posti letto, come confermati dal sistema informativo del ministero della sanità in data 11 febbraio 1994;

con deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 4927 del 20 giugno 1990 veniva, tra l'altro, approvato il progetto di ristrutturazione del civico ospedale di Ferentino, per un importo di L. 8.150.000.000, e concesso il finanziamento del relativo primo stralcio per L. 1.150.000.000, mai erogati;

stante questa situazione, la giunta regionale del Lazio, con deliberazione del 12 luglio 1994, ha inserito l'ospedale di Ferentino tra quelli da disattivare, avendogli attribuito n. 94 posti letto su indicazione del direttore dell'azienda USL di Frosinone dott. Torti, revocato da tale incarico con deliberazione del consiglio regionale del Lazio per gravi omissioni ed improduttività nel lavoro svolto —:

quali criteri siano stati seguiti nell'assegnare i 94 posti letto all'ospedale di Ferentino e quali documenti ne attestano la validità legale;

se non ritenga il caso di intervenire allo scopo di dirimere la controversia numerica la quale, come si vede, presenta molti lati oscuri e che, comunque, se non

risolta, porterebbe alla chiusura dell'ospedale di Ferentino. (4-00370)

RISPOSTA. — *L'organizzazione dell'assistenza ospedaliera nel territorio costituisce, ben da prima dell'entrata in vigore della legge n.833/78 (= istitutiva del Servizio sanitario nazionale), materia di tipica attribuzione regionale.*

Quindi, non disponendo ancora, a tutt'oggi, degli specifici elementi di valutazione di competenza della Regione Lazio, sulla procedura seguita dalle autorità sanitarie territorialmente interessate per quantificare i posti-letto del Presidio ospedaliero di Ferentino (FR), questo Ministero non è in grado di « dirimere la controversia numerica » al riguardo esposta nell'interrogazione, né — tantomeno — potrebbe legittimamente intervenire in tal senso.

D'altra parte, gli elementi conoscitivi in materia esistenti agli atti dei competenti Dipartimenti ministeriali si fondano esclusivamente sui dati statistico-informativi acquisiti, oggi per via telematica, attraverso gli uffici regionali interessati: ciò che di fatto preclude, di per sé, qualsiasi possibilità di confronto.

Preme comunque far rilevare che la censata « controversia numerica » sugli effettivi posti-letto da attribuirsi all'Ospedale in esame, se essi ammontino — cioè — ad un numero inferiore o meno al già fatidico limite di 120, diviene ormai irrilevante rispetto alla portata determinante ora attribuita dal Legislatore alle motivate, coerenti e conseguenti decisioni « programmatiche », in materia, della Regione Lazio.

Vanno oggi considerate, infatti, le recenti disposizioni della legge 18 luglio 1996, n.382 (= G.U. 20 luglio 1996, n.169), di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n.280, che hanno fatto venir meno l'obbligo per le Regioni di disporre di norma la chiusura dei propri Ospedali con meno di 120 posti-letto, vincolandole, tuttavia, ad adottare entro il 31 dicembre 1996 un apposito « atto programmatico » generale, anche a stralcio del proprio « Piano sanitario regionale », per la razionale ristrutturazione della rete ospedaliera, con l'osservanza di precisi parametri, quali l'utilizzazione dei

posti-letto ad un tasso non inferiore al 75% in media annua ed il raggiungimento della dotazione-standard di 5,5 posti-letto per mille abitanti e di un tasso di ospedalizzazione del 160 per mille.

Inoltre, le Regioni — ivi compresa per il caso di specie, la Regione Lazio — devono procedere alla ristrutturazione della propria rete ospedaliera operando i mutamenti di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni a tal fine necessari secondo criteri di economicità e di efficienza di gestione, con impiego dei finanziamenti previsti dalla legge 11 marzo 1988, n.67 (= legge finanziaria 1988) con prioritaria finalizzazione ai progetti funzionali al conseguimento dei parametri prescritti; il termine ultimo per concludere tale ristrutturazione è quello del 31 dicembre 1999.

Il Ministro della sanità: Bindi.

MICHELANGELI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

la Videocolor spa di Anagni (FR) è una grossa azienda multinazionale del settore chimico, che produce cinescopi per televisori ed occupa circa 2.300 dipendenti;

la stessa, nel corso degli anni, ha usufruito di ingenti finanziamenti pubblici e di trattamento di integrazione salariale;

più volte la magistratura del lavoro ha sanzionato di illegittimità provvedimenti espulsivi di personale « scomodo » (sindacalisti di base, invalidi, eccetera): si ricorda in particolare la reintegrazione di ben 48 lavoratori, verso la fine degli anni '80, con unica sentenza;

più recentemente, la stessa azienda ha appaltato a ditte esterne, in forma cooperativa, alcune operazioni interne al suo ciclo produttivo, relative al carico con VLS, al carico con della STD, alla sala maschere, al ricontrollo scarti, al reparto SUM ed altro;

tali operazioni sono per lo più eseguite da personale operaio solo formal-

mente dipendente da ditte esterne, ma, in realtà assimilato in tutto alle maestranze Videocolor, tanto che spesso non è dato distinguere il personale interno da quello « esterno », se non fosse per i ritmi e carichi di lavoro, più gravosi per gli « esterni », nonostante la già eccessiva pesantezza di quelli pretesi dagli « interni »:

è evidente l'obiettivo della Videocolor Spa, palesemente sotto organico, la quale, attraverso gli appalti, si avvale di mano d'opera a buon mercato, utilizzandola anche a danno delle rivendicazioni sindacali o, talvolta, in chiave direttamente antisindacale in occasione di scioperi;

nell'ordinamento giuridico della Repubblica (vedasi la legge n. 1369 del 1960) è fatto chiaro divieto di appalto, di interposizione e di intermediazione di mere prestazioni di mano d'opera, proprio perché fonti di pregiudizio per la generalità dei lavoratori e di elusione da parte dei datori di lavoro di norme imperative a tutela del lavoro subordinato —:

quali iniziative intenda assumere per censurare il comportamento della Videocolor spa, la quale, attraverso l'espedito di cui sopra, tende ad eludere la normativa in vigore, conseguendo finalità inique;

quali strumenti ispettivi intenda attivare per accertare l'entità e la natura del fenomeno e le sue conseguenze;

quali disposizioni intenda impartire e quali provvedimenti intenda assumere o proporre per porre termine a tale pratica. (4-01052)

RISPOSTA. — I fatti segnalati nel documento parlamentare hanno già costituito oggetto di una specifica azione di vigilanza a seguito di una denuncia inoltrata nei confronti della ditta menzionata.

Gli accertamenti effettuati dal locale Ispettorato del Lavoro hanno avuto termine nel mese di giugno ultimo scorso.

Le risultanze dell'attività di verifica svolta hanno confermato la sussistenza di casi di utilizzo di manodopera in violazione dell'articolo 1 della legge n. 1369/60.

Com'è noto, tale norma vieta all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

A seguito dei profili di irregolarità emersi sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di pertinenza in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed è stata inoltrata comunicazione di reato all'Autorità giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MIGLIORI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione che si è venuta a creare all'interno della struttura dell'« Istituto nazionale recupero e cura anziani » di Poggiosecco a Firenze, dove da tempo tre primari riscuotono il proprio stipendio senza essere messi nelle condizioni di poter svolgere il loro lavoro;

quale sia il motivo per il quale alcune Usl toscane, come Pisa e Prato, abbiano bandito concorsi per primario di urologia quando la struttura aveva già nella regione tre primari disponibili a Firenze;

se non ritenga questo uno spreco di risorse umane ed economiche presente all'interno dell'organizzazione sanitaria toscana;

quali misure intenda adottare affinché possa essere risolta questa incredibile situazione. (4-02058)

RISPOSTA. — È utile premettere che l'« Istituto nazionale di riposo e cura per anziani » I.N.R.C.A., nell'ambito di un avviato processo di riordino della propria attività, ha ritenuto di doversi orientare verso una diversa qualificazione della propria presenza nella Regione Toscana, in coerenza sia

con gli indirizzi di programmazione sanitaria della Regione sia con l'obiettivo di perseguire una gestione in pareggio.

In questo senso, una volta constatata l'obiettivo situazione di crisi del proprio presidio ai Poggiosecco (Firenze) l'Istituto ha convenuto con la Regione Toscana sull'esigenza di concentrare la propria presenza nel territorio regionale sull'Ospedale « Fratticini ».

Va chiarito, al riguardo, che la relativa intesa siglata fra INRCA, Regione Toscana ed Azienda Ospedaliera "Careggi" prevede che il personale individuato in esubero venga assorbito da quest'ultima, che — tuttavia — ha potuto dichiararsi disponibile ad accogliere soltanto personale che non appartenga alla posizione « apicale ».

A questo specifico riguardo, con nota dell'8 maggio 1996 il Commissario straordinario dell'Istituto ha inteso acquisire il parere di questo Ministero, attraverso il competente Servizio Vigilanza Enti, sulla possibilità da parte della Regione Toscana di avvalersi dell'istituto della « mobilità regionale » per poter assicurare un idoneo reimpiego delle figure « apicali » interessate, anche alla luce delle specifiche previsioni in materia applicabili del « Piano sanitario regionale » che, proprio in riferimento ai rapporti fra la Regione e l'I.N.R.C.A., indica l'obiettivo di « ricercare le forze per il reinserimento nel sistema sanitario regionale delle professionalità che dovessero risultare eccedenti al fabbisogno assistenziale ».

Con nota del 24 giugno u.s., a firma del Ministro, si è risposto, esprimendo assenso all'orientamento emerso in sede regionale e ritenendo condivisibile il principio secondo cui « la mobilità regionale per il personale medico appartenente alla posizione "apicale" si configura come scelta prioritaria ».

A questo punto, quindi, le situazioni di incongrua, irrazionale ed antieconomica utilizzazione di professionalità mediche in posizione « primariale », denunciate nell'interrogazione, potranno essere rapidamente sanate.

Il Ministro della sanità: Bindi.

MOLINARI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che: come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza del 15-18 aprile 1996, n. 118, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 2, 3 e 7, della legge n. 210 del 25 febbraio 1992, nella parte in cui i predetti articoli escludono per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della richiamata legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto, fuori delle ipotesi dell'articolo 2043 del codice civile, a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate. Nella sostanza la Corte costituzionale ha condiviso *in toto* le argomentazioni adottate dal giudice *a quo*, secondo il quale il tenore dell'articolo 3, comma 7, della legge — ai sensi del quale è concesso a coloro che abbiano subito menomazioni pregresse rispetto all'entrata in vigore della stessa, il termine di tre anni da quest'ultima data per la presentazione di domanda di indennizzo — non consente di interpretare in senso retroattivo il disposto del precedente articolo 2, comma 2, della legge, che subordina la prestazione economica alla domanda, facendola decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Ancora più gradatamente, il dubbio di incostituzionalità secondo il giudice *a quo* si ravvisa nel fatto che la normativa impugnata, nella parte in cui fa decorrere l'indennizzo dalla conoscenza che di esso abbia l'avente diritto nel caso in cui il danno sia insorto precedentemente, contrasterebbe con l'articolo 32 della Costituzione, perché non assicurerebbe al soggetto leso, per il passato, quella « protezione ulteriore » della quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 1990, ha ravvisato la indefettibile necessità, allorché si verifichi un danno alla salute « seppure non riferibile a responsabilità di alcuno », reso possibile dal trattamento di vaccinazione obbligatorio imposto nell'interesse della collettività. La decorrenza del beneficio così determinata priverebbe l'interessato di quell'indennità che il principio di solidarietà invocato dalla Corte nella sentenza citata reclamerebbe invece fin dal

configurarsi della menomazione, così come poi avviene per gli incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge, potendo la domanda di indennizzo essere proposta non appena risulti la conoscenza del danno;

ciò premesso, nel mentre la Corte costituzionale ha, con la citata sentenza, dato soluzione al problema della decorrenza economica dell'indennizzo, si impone, per via legislativa, di risolvere, sulla base dell'insegnamento della Corte, anche la questione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 3, in ordine alla perentorietà dei termini imposti per la presentazione delle domande, giacché, nella formulazione originaria della legge, tali commi violerebbero la norma costituzionale e lo spirito stesso della richiamata sentenza, allorché la Corte ha ritenuto che il diritto alla salute non può essere ancorato a nessun fattore temporale. Non è superfluo sottolineare la circostanza che alla richiamata legge n. 210 non è stata data, da parte degli assessorati regionali e comunali della sanità, nessuna divulgazione, determinando così la mancata sua conoscenza soprattutto da parte di coloro che avevano contratto le patologie irreversibili prima dell'entrata in vigore della legge e creando iniquità tra soggetti aventi lo stesso diritto alla salute —:

quali iniziative urgenti, anche di carattere legislativo, vorrà adottare per dare completa attuazione all'insegnamento della Corte costituzionale;

se intenda predisporre una nota diretta agli organismi regionali con la quale richiamare ed indicare agli stessi omogenei e scrupolosi strumenti di informazione che dovrebbero pervenire fino ai medici di base, depositari delle singole situazioni patologiche interessate ai benefici della legge. (4-01522)

RISPOSTA. — *A seguito della Sentenza, in esso richiamata, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 2 comma 2 e 3, comma 7 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (= indennizzo a*

favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati), il Governo, viste la necessità e l'urgenza di iniziative intese a dare esecuzione a detta pronuncia, da ultimo con decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344 (= G.U. 2 luglio 1996, n.153) ha provveduto in tal senso — con il relativo articolo 6 — ad apportare congrue modifiche agli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 210/1992.

In particolare il comma 2 — punto 2 di detto articolo ha quantificato l'indennizzo ora spettante ai danneggiati, per il periodo compreso fra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo dovuto, con esclusione di interessi legali e di rivalutazione monetaria.

In riferimento, poi, all'ultimo punto dell'interrogazione, questo Ministero, nel rispetto dell'autonomia regionale, sta studiando le forme più corrette ed efficaci al fine di garantire — a salvaguardia dei potenziali soggetti danneggiati aventi titolo a tali indennizzi — strumenti per realizzare omogenea e scrupolosa attività d'informazione, auspicabilmente estesa fino ai medici di base.

Il Ministro della sanità: Bindi.

MORSELLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il signor Marcello Montalto per motivi di lavoro ha vissuto per circa due anni, insieme alla moglie, a Tegucigalpa (Honduras);

in data 5 ottobre 1995 un aeroplano bimotore militare della forza aerea honduregna è precipitato sulla loro villetta, con la conseguente morte dei due piloti e la distruzione dell'abitazione di Montalto. Miracolosamente, la moglie, la domestica e Montalto sono sopravvissuti, nonostante si trovassero all'interno della casa;

dell'avvenimento si sono occupate tutte le fonti di informazione del mondo in considerazione dell'unicità dell'evento e da più parti si è evidenziato il pronto intervento delle autorità honduregne e del ri-

tardo con cui l'ambasciata italiana si sarebbe messa in contatto con i nostri malcapitati connazionali;

risulta addirittura che i signori Montalto, anziché ricevere appoggio dai nostri diplomatici, sia sotto il profilo morale e materiale, sia come consigli in merito all'atteggiamento da tenere nei confronti delle autorità honduregne per tutti i danni subiti, si sono visti rispondere che avrebbero avuto bisogno di un buon avvocato e per questo era sufficiente consultare l'elenco telefonico;

la situazione si è poi ulteriormente aggravata in quanto la signora Montalto essendo all'ottavo mese di gravidanza, ha dovuto essere ricoverata in clinica dopo una settimana dall'incidente dove ha partorito, in seguito al trauma subito, con un parto cesareo;

questa ulteriore notizia è stata pubblicata dalla stampa honduregna e le autorità di quel paese si sono dimostrate particolarmente premurose nei confronti della puerpera, mentre l'ambasciata italiana ha continuato a non fornire alcun tipo di assistenza;

successivamente il signor Montalto si è nuovamente recato all'ambasciata italiana per ottenere informazioni in merito alla documentazione da presentare per registrare il figlio come cittadino italiano, ricevendo accoglienza molto fredda da parte del cancelliere d'ambasciata, dottor Di Tommaso, che addirittura avrebbe detto che «in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa subito dopo l'incidente i Montalto erano considerate persone non gradite all'ambasciata d'Italia»;

alla richiesta di poter conferire con l'ambasciatore d'Italia, dottor Valle, è stato risposto che visti gli impegni, prima di un mese non avrebbe potuto conferire con loro;

nel frattempo i Montalto, assistiti da un avvocato, hanno avuto diversi contatti con l'ufficio legale della forza aerea honduregna, che ha avanzato proposta di risarcimento giudicata irrisoria solo per i

danni materiali, non prendendo nemmeno in considerazione i danni morali: Dietro suggerimento dell'avvocato, hanno ulteriormente interpellato la nostra ambasciata perché, a detta del legale, era l'unica possibilità per ottenere quanto di loro diritto. A questa richiesta, l'ambasciata si sarebbe rifiutata di fornire aiuto sostenendo che si trattava di questione tra loro e il Governo dell'Honduras e che l'unico ausilio che poteva essere fornito era l'assistenza di un interprete;

il legale dei signori Montalto, prendendo atto della decisione della nostra sede diplomatica, predisponendo la pratica affinché il signor Montalto accettasse il modesto risarcimento proposto dal Governo honduregno mentre, contestualmente, la moglie si rifiutava di sottoscrivere l'accettazione —:

quali provvedimenti si intendano adottare affinché i coniugi Montalto possano avere il giusto riconoscimento per i danni subiti;

se non intenda verificare il ruolo svolto dall'ambasciata d'Italia a Tegucigalpa sulla grave vicenda e quale assistenza i coniugi Montalto abbiano avuto, trovandosi in un paese straniero e in una condizione particolarmente disperata, necessitando più che mai di sostegno e appoggio morale e per quali motivi l'Ambasciatore d'Italia non ha ritenuto di ricevere tempestivamente i nostri connazionali.

(4-01182)

RISPOSTA. — Il 6 ottobre 1995, a seguito del sinistro aereo occorso ad un aeromobile delle Forze Armate honduregne a Tegucigalpa, precipitato sulla soglia dell'abitazione dei coniugi Montalto, tre rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa si sono recati sul posto allo scopo di fornire ogni possibile assistenza.

Si sono riscontrati danni agli ambienti più prossimi all'ingresso dell'abitazione ed all'autovettura parcheggiata di fronte alla casa. Fortunatamente non sono stati riscontrati danni fisici alle persone.

Le Autorità honduregne si sono mostrate sin dall'inizio disponibili a risarcire i danni materiali documentabili ma non quelli morali, in quanto non previsti dall'ordinamento locale.

È stato inoltre offerto dalle predette Autorità l'alloggio gratuito in un'altra villetta per tre mesi e la disponibilità di un'autovettura per la medesima durata parimenti a titolo gratuito.

La nostra Ambasciata ha offerto subito di alloggiare in albergo i coniugi Montalto a spese dell'Erario. Tale offerta è stata peraltro declinata dagli interessati che hanno privilegiato l'esigenza di vigilare su un deposito di vino — di cui la famiglia Montalto è importatrice — custodito nell'abitazione danneggiata.

L'Ambasciata ha continuato a fornire la propria assistenza sensibilizzando le Autorità locali ai problemi sorti per i Montalto a seguito del disastro aereo e fornendo ogni possibile assistenza anche in occasione delle trattative fra il Governo honduregno ed il legale dei nostri connazionali. In una di tali occasioni risulta che lo stesso legale abbia esortato il suo assistito ad accettare il risarcimento proposto dalle Forze Armate honduregne.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

NAPOLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa, sembrerebbe decisa la riduzione della quota di finanziamento assegnata alla regione Calabria, per i lavori socialmente utili per l'anno 1996, a circa otto miliardi rispetto ai ventisette assegnati nel 1995;

la citata decisione, se vera, vanificherebbe gli sforzi che la regione Calabria sta compiendo per dare una risposta alle attese dei numerosi lavoratori;

la riduzione della quota citata creerebbe pericolose tensioni sociali, data l'im-

possibilità di procedere alla approvazione dei progetti socialmente utili presentati dagli enti locali —:

se corrisponda al vero la riduzione della quota citata di finanziamento assegnata alla regione Calabria, e, in caso affermativo, quali urgenti iniziative intenda assumere per sopperire alla citata decisione, che aggraverebbe l'allarmante situazione disoccupazione esistente nella regione Calabria. (4-00457)

RISPOSTA. — Il 6 maggio 1996 sono stati emanati i decreti ministeriali relativi al « Fondo per l'occupazione » che, tra l'altro, prevedono l'assegnazione delle risorse in ambito regionale destinate al pagamento dei sussidi dei soggetti utilizzati nei progetti di lavoro socialmente utili.

In particolare, sono stati destinati lire 497 miliardi, di cui 27.815.131.000 a favore della Calabria, al pagamento dei sussidi in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti regionali e nazionali approvati nel 1995, ripartiti a livello regionale in base ai dati forniti dagli Uffici Regionali del Lavoro.

Una quota di lire 200 miliardi è stata assegnata per la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili regionali ed interregionali approvati ovvero avviati nel 1996.

L'articolo 1, comma 20, del decreto legge 2 aprile 1996, n. 180, reiterato dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, prevede che le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili siano ripartite nella misura del 70% a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 ed al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

Pertanto, con ulteriore decreto ministeriale si è proceduto alla ripartizione regionale di lire 140.000.000 (70% dei 200.000.000), di cui 8.876.000.000, destinati alla Calabria.

Si informa, inoltre, che alla suddetta regione è stata destinata una ulteriore

somma di 1.648.400.000 a seguito della nuova ripartizione regionale di risorse per i progetti di lavoro socialmente utili approvati nell'anno 1996, stabilita con decreto ministeriale del 27 giugno u.s.

Una recente circolare ha chiarito, tra l'altro, che per i progetti approvati nel corso del 1996, le Commissioni regionali per l'impiego, ai fini dell'approvazione, dovranno, quindi, tenere conto delle disponibilità finanziarie assegnate e dei criteri e delle priorità individuate per l'assegnazione dei soggetti aventi titolo.

Tanto premesso si fa presente che l'intera problematica è costantemente all'attenzione del Governo che, proprio in questi giorni, sta valutando la possibilità di rifinanziare il Fondo per garantire lo svolgimento dei progetti per il 1996 al fine di evitare ai lavoratori disoccupati e privi di qualsiasi sostegno al reddito gravi disagi sociali ed economici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

NARDINI e GIORDANO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in data 23 maggio 1996 sono stati licenziati in tronco diciannove lavoratori (su un numero complessivo di 22) dell'Intelba srl di Bari appartenenti al gruppo Ericsson Tlc;

questo è l'ultimo atto di una politica aziendale di smantellamento di tutte le sue strutture con conseguenti gravi costi sociali ed economici che gravano sui lavoratori — per la gran parte meridionali — che il gruppo Ericsson Tlc, operante nel settore delle telecomunicazioni, sta operando dal giugno 1994;

il licenziamento dei diciannove lavoratori dell'Intelba srl segue — a dimostrazione ulteriore della protervia della Ericsson Tlc — di almeno tre giorni un incontro svoltosi presso il ministero del lavoro tra alti funzionari dello stesso ministero e i

rappresentanti della Ericsson Tlc, avente all'ordine del giorno esattamente la grave situazione occupazionale del gruppo;

in quella sede, la Ericsson Tlc si impegnò, nei confronti del Ministro, a sospendere qualsiasi procedura di licenziamento per dar modo allo stesso di individuare e proporre possibili soluzioni tese ad evitare i licenziamenti stessi —:

se il Ministro del lavoro sia conoscenza dei fatti suesposti;

se e quando intenda convocare l'Ericsson Tlc per chiedere conto di quanto è avvenuto e dei mancati impegni della stessa;

quali misure intenda adottare perché rientrino immediatamente i diciannove licenziamenti dei lavoratori della Intelba srl e si avvii una politica di stabilità occupazionale;

se i Ministri siano a conoscenza delle pratiche continue di subappalto dei lavori che imperano in questo settore e che concorrono a minare i livelli occupazionali;

quali misure intendano assumere nei confronti della Telecom-Italia per eliminare tali pratiche di affidamento dei lavori.
(4-02070)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica sollevata dalla S.V. On.le nel documento parlamentare presentato sono stati richiesti immediatamente elementi conoscitivi presso il competente ufficio del lavoro.

L'organo periferico ha reso noto che nel novembre del 1991, nell'ambito di un processo di riconversione, ristrutturazione e riorganizzazione della ERICSSON FAIME — in seguito ERICSSON TELECOMUNICAZIONE — sono state costituite, con altri partners privati, 5 società autonome, a livello locale (denominate « INTEL » con l'aggiunta della sigla della città: INTELBA, INTELNA, INTELPA, INTELME, INTEL-CAT), con trasferimento delle attività di installazione in tecnica elettromeccanica e delle relative risorse.

Le INTEL hanno costituito con la ERICSSON un consorzio, INTELCOM, con il

compito di coordinare l'attività delle consorziate (all'epoca la Ericsson deteneva il controllo azionario nelle INTEL, oggi detiene una quota pari al 16% del capitale sociale).

Era previsto, infatti, il coinvolgimento, attraverso la cessione di quote di capitale, di imprenditori terzi con caratteristiche professionali ed introduzione su mercati limitrofi e/o complementari, al fine di compensare il previsto, graduale decremento delle lavorazioni in centrali elettromeccaniche.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione di Bari, le notizie acquisite hanno evidenziato che, con effetto dal 1° gennaio 1992, è stato trasferito all'INTELBA, insieme ai 50 lavoratori addetti, il ramo di azienda costituito dall'ufficio lavori di Bari della Ericsson Fatme, avente ad oggetto l'attività di montaggio in opera delle apparecchiature elettromeccaniche.

Secondo quanto riferito dall'azienda, l'ampliamento delle attività dell'INTELBA su altri mercati che avrebbe dovuto garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, non ha dato i risultati sperati.

Pertanto, nel corso del 1993 e del 1995, la Società ha attivato le procedure di mobilità, facendo ricorso alla mobilità lunga ed all'esodo incentivato.

Nel gennaio 1996 l'organico era pari a 26 unità.

Il 16 febbraio 1996 l'INTELBA ha avviato una procedura di riduzione di personale nei confronti di 19 lavoratori, in conseguenza di « una crisi aziendale dovuta a molteplici fattori, ivi compresa una riduzione di lavoro, ed alla impossibilità di poter prevedere un miglioramento della situazione ».

La procedura si è conclusa presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Bari il 28 marzo 1996 con un verbale di mancato accordo.

L'azienda ha proceduto al licenziamento dei 19 dipendenti con effetto dal 24 maggio 1996.

L'Ufficio del Lavoro ha, inoltre, riferito che il Pretore del Lavoro di Bari, adito ex articolo 28 Statuto dei Lavoratori dalla FIOM-UILM-SILT, ha aggiornato al 20 settembre 1996 l'udienza per l'esame del ri-

corso, convocando i dirigenti della IN-TELBA e della ERICSSON Telecomunicazioni.

Per quanto concerne, infine, l'incontro tenutosi presso il Ministero del Lavoro, si precisa quanto segue.

L'amministrazione, aderendo a sollecitazione delle Organizzazioni Sindacali, ha convocato, in data 6 maggio u.s., il Presidente del Consorzio INTELCOM per un esame della situazione occupazionale.

Durante tale incontro, che non è stato formalizzato in un verbale, il Presidente è stato invitato a sottoporre all'attenzione degli organi responsabili della Società Intelba l'opportunità di seguire vie alternative alla collocazione in mobilità, dichiarando la disponibilità a procedere ad una verifica tecnica della possibilità di eventuale intervento della CIGS per crisi aziendale.

Tuttavia, il 21 maggio u.s., l'Amministratore unico della società ha comunicato al Ministero che l'assemblea dei soci, nella seduta del 10 maggio 1996, non aveva ritenuto di poter aderire alla proposta ministeriale data la gravità della situazione aziendale, deliberando, quindi, di procedere alla riduzione degli organici.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di notizie formulata nell'interrogazione relativamente alle pratiche di subappalto dei lavori nel settore delle telecomunicazioni, il Ministero delle poste, interessato al riguardo, ha precisato che le imprese che lavorano per la realizzazione di reti telefoniche « tradizionali », ovvero di distribuzione o di giunzione, possono ricorrere al subappalto esclusivamente per le opere civili, quali il disfacimento ed il ripristino della pavimentazione stradale, scavi, ecc., previa richiesta di autorizzazione alla Telecom e successivo rilascio della concessione da parte della stessa.

Tuttavia, le imprese di telecomunicazioni che per loro caratteristiche e dimensioni lavorano a livello nazionale, prestano la propria opera anche nella sperimentazione della costruzione della struttura di rete a larga banda in consorzi con i costruttori di cavi ed apparati. Pertanto le citate ditte, limitatamente alla realizzazione di tali progetti, possono ricorrere al subappalto anche

per i lavori inerenti la telefonia, con la condizione di avvalersi esclusivamente di imprese qualificate dalla concessionaria Telecom Italia ed, all'uopo, inserite nell'albo dei fornitori Telecom.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PAMPO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che tutela le lavoratrici madri, e la legge 9 dicembre 1977, n. 903, che tutela la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, sono espressamente richiamate dall'articolo 21 del contratto collettivo nazionale stipulato tra l'Ente poste e le organizzazioni sindacali in data 26 novembre 1994, in quanto norme che si applicano per la tutela della maternità delle lavoratrici delle poste e telecomunicazioni;

in particolare, in caso di assenza facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico, la lavoratrice madre ha diritto — non riconosciuto dall'Ente poste italiane — ad una indennità giornaliera, pari al 30 per cento della retribuzione, per tutto il periodo di assenza dal lavoro previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 —:

quali provvedimenti intenda assumere affinché l'Ente poste italiane applichi le leggi su richiamate e disponga l'immediato pagamento delle indennità giornaliere, sin qui negate, ai dipendenti che ne hanno diritto. (4-00699)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre precisare che l'articolo 7 della legge n. 1204/71 riconosce alla lavoratrice madre il diritto di assentarsi dal lavoro — trascorso il periodo di astensione obbligatoria (3 mesi dopo il parto) — per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di 6 mesi (astensione facoltativa); per tutta la durata delle malattie del bambino di età inferiore a 3

anni e dietro presentazione di certificato medico la medesima lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro.

Ai sensi dell'articolo 15, 2° comma, della citata legge durante tali assenze all'interessata spetta, per il primo ed il secondo mese, una indennità giornaliera pari all'80% delle retribuzioni e per i successivi mesi fino al sesto, una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione stessa.

Ciò premesso, si significa che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore dal 26 novembre 1994, tali disposizioni sono state interamente recepite.

Ed invero, l'articolo 21 del citato contratto prevede che alle lavoratrici madri, nel periodo di astensione facoltativa, venga corrisposta, per il primo ed il secondo mese, una indennità pari all'80% della retribuzione fissa e variabile (con esclusione di quella legata all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa ed al raggiungimento degli obiettivi di produttività), mentre per i rimanenti quattro mesi venga attribuito il 30% della retribuzione normalmente percepita; per gli ulteriori periodi di assenza facoltativa non viene corrisposta alcuna retribuzione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PAMPO. — Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

nel solo porto di Brindisi sbarcano 90 Tir al giorno carichi di angurie provenienti dalla Grecia e forse solo di transito dal suddetto Paese comunitario;

l'indiscriminata ed incontrollata importazione di prodotti ortofrutticoli e la loro immissione sul mercato nazionale, come nel caso delle angurie, determina il crollo dei prezzi prima ancora che la produzione salentina, ed italiana in generale, arrivi alla necessaria maturazione e quindi alla sua commercializzazione;

l'assenza di qualsivoglia iniziativa agevolerà inevitabilmente l'ingresso nel Mezzogiorno d'Italia, e nella Puglia in particolare, di prodotti agricoli concorrenziali —:

quali scelte politiche e quali concreti impegni si intendano assumere per salvaguardare la produzione delle angurie salentine e del resto d'Italia, minacciata da prodotti stranieri di qualità di gran lunga inferiore;

come si intenda operare per salvaguardare i già modesti redditi delle famiglie coltivatrici pesantemente compromessi dalla presenza sul mercato di prodotti ortofrutticoli comunitari ed extracomunitari. (4-01540)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur non essendo insensibile ai problemi e alle tensioni che attualmente gravano sui produttori di angurie nel territorio pugliese, deve osservare che le importazioni di cocomeri di provenienza greca rappresentano, ormai da diversi anni, una normale attività commerciale nel periodo che va dal mese di giugno alla prima metà di luglio: dai dati in possesso dell'Amministrazione risulta, infatti, che nel 1994 e nel 1995 siano stati importati circa 800.000 quintali di prodotto greco, mentre le importazioni da Paesi terzi nel 1995 sono ammontate a circa 17.000 q.li.

La diminuzione dei prezzi che è stata osservata in questo primo scorcio della campagna di commercializzazione è dovuta a una serie di elementi concomitanti, tra cui in primo luogo la diminuzione delle temperature che ha comportato una minore domanda di prodotto: su tali quotazioni le importazioni di prodotto estero hanno potuto avere solo un impatto di scarso rilievo, trattandosi di prodotto qualitativamente inferiore a quello di produzione nazionale e, quindi, a prezzi non comparabili.

Peraltro, occorre aggiungere che i prezzi che stanno condizionando questo primo periodo di commercializzazione di cocomeri, seppure di livello medio-basso nelle aree produttive meridionali, non sembra che possano essere considerati tali da determinare una crisi di mercato.

La presenza di prodotto greco sul mercato italiano ha comunque l'utile funzione di elemento canalizzatore della produzione nazionale, una volta terminato il periodo di importazione.

D'altra parte, come è ben noto, non è possibile presentare agli organismi UE richieste di chiusura delle importazioni di provenienza da altri Stati Membri dell'Unione, in quanto ciò porrebbe limiti al principio del libero scambio commerciale intracomunitario: in tal senso si è infatti espressa la Commissione quando questo Dicastero, seguendo con attenzione il fenomeno nello scorso biennio, aveva sollevato il problema al Consiglio tenutosi nel luglio 1994.

Infine, non esistono prove tangibili per ciò che attiene alla paventata possibilità che, attraverso la Grecia, vengano immessi sul nostro mercato prodotti di provenienza extracomunitaria.

Questa Amministrazione ritiene comunque che tale ipotesi sia poco plausibile visto che, stanti i maggiori costi di trasporto, agli operatori greci non potrebbe risultare conveniente acquistare prodotto estero, meno commerciale di quello locale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PAMPO. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del commercio con l'estero, della sanità, dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con atto ispettivo n. 4-00818, pubblicato sull'allegato B del 6 giugno 1996 e rimasto senza risposta, l'interrogante chiedeva precisi interventi a favore del settore pataticolo salentino compromesso sia dalle calamità atmosferiche che dall'importazione selvaggia del prodotto da Paesi extracomunitari;

con successivo atto ispettivo, n. 4-01540, pubblicato sull'allegato B del 2 luglio 1996, si chiedeva l'intervento delle preposte autorità ministeriali per bloccare lo sbarco di Tir, carichi di angurie, pro-

venienti dalla Grecia, ma probabilmente solo di transito nel suddetto Paese comunitario;

il 1° luglio 1996 alcune centinaia di coltivatori hanno bloccato il porto di Brindisi e gli stessi TIR greci carichi di angurie, molte delle quali venivano distrutte;

alla suddetta manifestazione ha partecipato l'interrogante chiedendo, anche al fine di evitare che la situazione degenerasse, l'intervento dei Ministri interrogati attraverso telegrammi e fax del 1° luglio 1996, rimasti, però, senza seguito;

la categoria dei coltivatori è fortemente mobilitata e rimane in stato di agitazione tant'è che potrebbero verificarsi, in assenza di precise garanzie, ulteriori manifestazioni di protesta —:

quali concrete iniziative intendano assumere per accertare la reale provenienza della produzione orticola in questione, le sue caratteristiche sanitarie nonché luoghi e persone che ricevono tali prodotti, spacciati poi per salentini;

quali provvedimenti intendano adottare per accertare la quantità di terreno greco adibita alla coltivazione delle angurie;

quali azioni intendano attuare per evitare che un Tir possa, sempre con la medesima bolla di accompagnamento, transitare più volte indisturbato, trasportando quindi, in più circostanze, produzione agro-alimentare;

quali iniziative vogliano assumere per tutelare la produzione agricola italiana, fortemente penalizzata dalla sempre più massiccia presenza, sui mercati, della produzione extracomunitaria. (4-01699)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, pur non essendo insensibile ai problemi e alle tensioni che attualmente gravano sui produttori di angurie nel territorio pugliese, deve osservare che le importazioni di cocomeri di provenienza greca rappresentano, ormai da diversi anni, una normale attività commerciale nel periodo che va dal mese di giugno*

alla prima metà di luglio: dai dati in possesso dell'Amministrazione risulta, infatti, che nel 1994 e nel 1995 siano stati importati circa 800.000 quintali di prodotto greco, mentre le importazioni da Paesi terzi nel 1995 sono ammontate a circa 17.000 q.li.

La diminuzione dei prezzi che è stata osservata in questo primo scorcio della campagna di commercializzazione è dovuta a una serie di elementi concomitanti, tra cui in primo luogo la diminuzione delle temperature che ha comportato una minore domanda di prodotto: su tali quotazioni le importazioni di prodotto estero hanno potuto avere solo un impatto di scarso rilievo, trattandosi di prodotto qualitativamente inferiore a quello di produzione nazionale e, quindi, a prezzi non comparabili.

Peraltro, occorre aggiungere che i prezzi che stanno condizionando questo primo periodo di commercializzazione di cocomeri, seppure di livello medio-basso nelle aree produttive meridionali, non sembra che possano essere considerati tali da determinare una crisi di mercato.

La presenza di prodotto greco sul mercato italiano ha comunque l'utile funzione di elemento canalizzatore della produzione nazionale, una volta terminato il periodo di importazione.

D'altra parte, come è ben noto, non è possibile presentare agli organismi UE richieste di chiusura delle importazioni di provenienza da altri Stati Membri dell'Unione, in quanto ciò porrebbe limiti al principio del libero scambio commerciale intracomunitario: in tal senso si è infatti espressa la Commissione quando questo Dicastero, seguendo con attenzione il fenomeno nello scorso biennio, aveva sollevato il problema al Consiglio tenutosi nel luglio 1994.

Infine, non esistono prove tangibili per ciò che attiene alla paventata possibilità che, attraverso la Grecia, vengano immessi sul nostro mercato prodotti di provenienza extracomunitaria.

Questa Amministrazione ritiene comunque che tale ipotesi sia poco plausibile visto che, stanti i maggiori costi di trasporto, agli

operatori greci non potrebbe risultare conveniente acquistare prodotto estero, meno commerciale di quello locale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

presso l'ospedale di Maddaloni (CE) è in funzione uno dei due soli servizi di emergenza territoriale (SET) dell'intera Asl CE/1 (l'altro è situato a Vairano Scalo);

esso provvede alle emergenze extraospedaliere (allertate dai Vigili del fuoco, dalla Polizia, dai Carabinieri, da medici e da privati cittadini che si vengono a trovare in pericolo di vita) del distretto della ex Usl 16 con un organico costituito di soli dodici medici (sanitari di guardia medica convenzionati in base al decreto del Presidente della Repubblica 41/1991), i quali, ridotti nel numero, riescono a coprire solo 12 ore delle 24 giornaliere e nei soli giorni feriali e prefestivi;

a quanto pare, fino allo scorso mese di gennaio il citato servizio di emergenza si è avvalso per questo servizio, in assenza di propria ambulanza e di personale parasanitario, della tacita e ufficiosa collaborazione della struttura ospedaliera, che mette a disposizione sia l'autoambulanza che il personale in affiancamento a quello medico;

a tutto ciò ha fatto riscontro un'espansione dei propri ambiti territoriali dai comuni del beneventano fino alla stessa città di Caserta, documentata da numerosi interventi effettuati, pur restando inalterato nel numero il personale utilizzato;

disattese le necessità di riorganizzazione del SET e stante il perdurare di tale immobilismo, si sono incrinati i rapporti di collaborazione con il personale sanitario e parasanitario dell'ospedale citato, rifiutando gli stessi di continuare a prestare la loro opera per un servizio di naturale

competenza di altri operatori, creando di fatto disagi per l'utenza e per gli operatori;

i medici del servizio di emergenza citato, vista l'assenza di disponibilità dei responsabili dell'Asl CE/1 per risolvere la problematica suesposta, hanno annunciato la sospensione del servizio sino a soluzione della vicenda —:

se sia a conoscenza dei fatti citati in premessa;

quali provvedimenti intenda adottare per consentire una soluzione della vicenda nell'interesse della collettività. (4-00028)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare questo Ministero deve rispondere, necessariamente, sulla base degli elementi di valutazione di competenza regionale chiesti attraverso quel Commissariato del Governo.*

Si è appreso, al riguardo, che, in attesa dell'istituzione dei « Servizi di assistenza ed urgenza territoriale = S.A.U.T. », già disposta dalla Regione Campania con deliberazione n.772/6 febbraio '96, il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale CE/1 motivatamente ha espresso l'intendimento di non intraprendere, in materia di « emergenza territoriale », iniziative diverse da quelle preordinate alla realizzazione del modello organizzativo anzidetto.

Esso prevede la dislocazione dei presidi S.A.U.T. presso ciascun Distretto sanitario; fra di essi dovrà essere individuato quello con funzioni di « capofila », mentre la loro organizzazione, in termini di strutture e di personale, dovrà venir ancorata a criteri tecnici predeterminati, la cui individuazione è demandata per legge alla Regione.

In questa ottica sono già stati programmati a livello regionale appositi « corsi di formazione » destinati ai medici che, anche già titolari di incarichi a tempo indeterminato, intendano transitare a « tempo pieno » nell'« emergenza territoriale », ai sensi dell'articolo 11 della legge reg.le n. 2/1994.

Il Ministro della sanità: Bindi.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se non ritenga di voler apporre il vincolo di archeologia industriale per il sito ex Federconsorzi in relazione alla fabbrica della metà del secolo XIX, situata sulla costa di Coroglio, come richiesto dalla sovrintendenza BB.AA.AA.SS. di Napoli e dall'Associazione archeologia industriale.

(4-00596)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare si comunica che la richiesta di vincolo di archeologia industriale sull'immobile in questione è stata sottoposta all'esame del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncerà in una prossima seduta.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del piano di emergenza rifiuti della regione Campania, il prefetto di Napoli, in qualità di commissario straordinario, ha localizzato nel comune di Tufino (Na), in località Schiava, nei pressi di una preesistente cava di tufo, una discarica di 76.000 mq.;

tale discarica è destinata ai rifiuti urbani e assimilati provenienti dai comuni dell'area nolana e vesuviana;

da alcuni giorni gli esperti dell'ufficio di Nola della sovrintendenza ai beni archeologici sono impegnati nel recupero di alcuni reperti emersi dalla parete nord-ovest della cava dismessa in seguito all'inizio dei lavori di costruzione della discarica;

i reperti ritrovati, databili a non oltre il VI sec. d.C., risulterebbero essere di notevole interesse storico-culturale;

la stratigrafia della parete effettuata dalla sovrintendenza lascia presupporre la presenza di antichi insediamenti, prova dell'evidente ricchezza del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio nolano;

nonostante tale rinvenimenti, i lavori risulterebbero proseguire speditamente;

sono altissimi e non ancora del tutto valutati i rischi per le popolazioni circostanti la zona della discarica considerata la vicinanza con i centri abitati e le falde acquifere —:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per consentire alla sovrintendenza gli adeguati rilievi e le valutazioni dell'emergenza archeologica. (4-01118)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare si comunica, per quanto di competenza di questo Ministero, quanto segue.*

Nell'ambito della cava sita in località Schiava del Comune di Tufino (NA), destinata dal Prefetto di Napoli ad area da adibire a discarica nel piano di emergenza rifiuti della Regione Campania, sul lato nord-ovest della stessa, è stato localizzato dal funzionario responsabile del locale Ufficio Archeologico della Soprintendenza archeologica di Napoli un sito archeologico, purtroppo in gran parte già distrutto dalla cava esistente.

L'esistenza di tali reperti è stata immediatamente segnalata alla Prefettura di Napoli; d'intesa con la stessa, che ha messo a disposizione gli operai e i mezzi necessari per le indagini archeologiche e ha dato incarico ad esperti nel settore dell'archeologia per l'esecuzione della documentazione scientifica, si sta procedendo all'esplorazione archeologica del complesso.

Dai primi dati emersi sembrerebbe trattarsi di una villa, costruita già in epoca repubblicana, che ha avuto un lungo periodo di frequentazione per tutto il periodo imperiale fino alla tarda antichità, allorché il sito fu abbandonato e ricoperto infine dalla grande eruzione del Vesuvio del 472 d.C.

Le strutture, poste lungo il ciglio di uno dei due lati della cava, si addentrano nell'interno, fino ad estendersi oltre l'area della cava, in proprietà private confinanti: occorrerà completare l'esplorazione per delimitare la zona occupata dal complesso.

L'area della villa, come da accordi con la Prefettura di Napoli, non verrà toccata dai lavori previsti per la discarica: le strutture quindi saranno opportunamente protette e conservate in situ.

La Soprintendenza ritiene che i lavori della discarica non incideranno sulla conservazione del complesso archeologico; anzi il fatto che la cava sarà riempita, in futuro, ovviamente dopo i necessari lavori di bonifica, consentirà la fruizione del patrimonio archeologico emerso, nelle attuali condizioni certamente non godibile.

Sugli altri lati dell'area della discarica non sono stati individuati altri insediamenti antichi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

da anni vengono segnalate gravi irregolarità nel settore ippico, in riferimento all'uso di droghe somministrate ai cavalli;

negli ultimi mesi, da notizie di stampa appare evidente un'ulteriore diffusione del fenomeno, in particolare con l'uso del cosiddetto milkshake, un misto di euforizzante (cocaina e altro) e bicarbonato —:

se risulti vero che l'Unire, e in particolare l'Encat, abbiano insediato negli ultimi anni numerose commissioni per l'esame della problematica del doping senza tuttavia giungere a nessun risultato;

quali iniziative intenda adottare per contrastare un fenomeno così grave.

(4-02369)

RISPOSTA. — *Il Ministero condivide le preoccupazioni manifestate dalla S.V. On.le in merito al doping dei cavalli, problema di particolare importanza perché attiene non solo alla trasparenza delle corse ed alla tutela del cavallo e dello scommettitore, ma si riflette anche sull'allevamento e sull'immagine dell'ippica in generale.*

Per tali motivi l'UNIRE ha accelerato, nel corso degli ultimi anni, l'approntamento di idonee strutture per l'effettuazione delle analisi e di nuove metodiche per contrastare il fenomeno.

È stata infatti avviata la realizzazione, nel comune di Settimo Milanese, di un Centro antidoping, che si prevede verrà attivato entro il 1997, che sarà in grado di effettuare circa 20.000 analisi all'anno — contro le attuali 4.000 che vengono effettuate ricorrendo in parte anche a laboratori esteri — per poter sopperire a tutte le necessità di analisi delle varie discipline dell'ippica (trotto, galoppo, cavallo da sella).

Per quanto concerne in particolare la pratica del cosiddetto « milkshake » (miscela di zuccheri e bicarbonato di sodio con eventuale aggiunta di altre sostanze), pratica vietata e sanzionata dai regolamenti delle corse, l'UNIRE ha fatto presente che le strutture e le metodiche attualmente disponibili non consentono di determinare la positività del campione, in quanto le analisi dovrebbero essere effettuate entro cinque giorni dal prelievo; ciò non è sempre attualmente possibile per la mancanza di adeguati strumenti normativi che consentano la convocazione degli interessati per l'effettuazione in tempo utile delle seconde analisi in contraddittorio, nonché per la carenza di apparecchiature idonee e dei necessari tempi di spedizione dei campioni al laboratorio.

Si aggiunge peraltro che, anche in assenza di specifiche segnalazioni, l'ENCAT ha costituito nel gennaio 1996 una commissione per il regolamento antidoping ed una commissione per le problematiche veterinarie relative alla pratica del doping, con particolare attenzione al « milkshake ».

A seguito delle risultanze dei lavori di tali commissioni l'ENCAT, con delibera n. 169 del 6.8.1996, ha disposto una nuova procedura che, superando gli ostacoli anzidetti, prevede che di ciascun cavallo partecipante a corse possa essere analizzato il campione biologico prelevato utilizzando direttamente la procedura prevista per la seconda analisi.

Si ritiene che la nuova normativa consentirà — anche grazie all'accordo in fase conclusiva con l'Associazione Italiana Allevatori, che assicurerà il servizio mediante

sei laboratori mobili ed uno fisso, oltre alle strutture messe a disposizione dalle Associazioni provinciali Allevatori — di combattere efficacemente la pratica del « milkshake ».

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PISTONE e DE CESARIS. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il Ministro del lavoro, con apposito decreto, ha provveduto ad istituire una nuova sezione circoscrizionale per l'impiego con sede nel comune di Frascati, e comprendente tutti i comuni dei Castelli romani;

dal 1988 esiste la sezione circoscrizionale per l'impiego di Pomezia che, in applicazione della legge n. 56 del 1987, comprende i comuni della parte sud della provincia di Roma (Castelli romani e litorale);

esistono sul territorio dei Castelli e della litoranea sei sezioni decentrate e recapito (ex uffici di collocamento), situate in Frascati, Albano, Marino, Velletri, Lariano e Anzio. Tali sezioni, pur non essendo ancora collegate in via telematica con la sezione circoscrizionale di Pomezia da cui dipendono, svolgono comunque un ruolo importante di raccordo tra gli utenti e la circoscrizione stessa;

al fine di ridurre sensibilmente i disagi all'utenza causati dalla distanza con Pomezia e dalla carenza dei trasporti pubblici, dal mese di gennaio 1996 la sezione circoscrizionale di Pomezia ha delegato alle sezioni recapito e decentrate ulteriori importanti compiti, quali la raccolta dei modelli C/1 (tesserini di disoccupazione) per la redazione delle graduatorie per gli avviamenti nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987;

con l'apertura della nuova circoscrizione di Frascati vi è l'intenzione da parte

dell'amministrazione di sopprimere la sezione decentrata e recapito di Albano Laziale, che serve cinque comuni (Albano, Genzano, Ariccia, Nemi e Castel Gandolfo) e un bacino d'utenza di circa ottantamila abitanti;

tale chiusura comporterebbe ulteriori gravi disagi alla popolazione, che dovrà raggiungere la nuova circoscrizione, posta a notevoli chilometri di distanza —:

quali siano i motivi che hanno indotto il Ministro ad istituire detta nuova sezione circoscrizionale, tenendo conto anche dei costi da affrontare e del fatto che la circoscrizione di Pomezia, che così verrebbe fortemente ridimensionata, comprende attualmente un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose industrie, piccole, medie e grandi, di numerose aziende agricole e di imprese turistiche. L'area industriale di Pomezia pertanto può rappresentare una concreta possibilità di impiego;

se non ritenga opportuno sospendere detto provvedimento, affinché si possa affrontare in modo organico la ridistribuzione territoriale delle strutture pubbliche dedite alla gestione del mercato del lavoro e approntare tra esse collegamenti telematici più efficaci, al fine di rendere un servizio più utile.

Ciò anche in considerazione dei pareri sfavorevoli di tutte le amministrazioni locali, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Cgil e della Uil e dell'amministrazione provinciale di Roma, che contro tale provvedimento ha votato ed approvato un ordine del giorno. (4-00464)

RISPOSTA. — *L'argomento oggetto del documento parlamentare è relativo alla istituzione di una nuova sezione circoscrizionale per l'impiego nel comune di Frascati comprendente tutti i comuni dei Castelli Romani, territori in precedenza rientranti nella sezione di Pomezia.*

È noto che la L. n.56/87, concernente norme sull'organizzazione del mercato del

lavoro, ha istituito le sezioni circoscrizionali per una più efficace attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità.

Le sezioni circoscrizionali, previo parere della Commissione regionale per l'impiego, vengono definite in relazione a precisi ambiti territoriali, tenuto conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

In seguito all'emanazione della predetta normativa, l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma elaborò una relazione atta a definire il territorio di competenza da un punto di vista geografico-amministrativo, mirata all'individuazione di aree funzionali territorialmente significative, delimitanti sistemi locali del mercato del lavoro.

La definizione di aree funzionali è diretta ad evidenziare il legame delle unità territoriali in esse ricomprese, unità che, quindi, debbono presentare una certa omogeneità.

Muovendosi su questa linea concettuale vennero individuati sette comprensori, anche sulla base della funzionalità delle reti stradali e ferroviarie, nonché dello sviluppo del trasporto pubblico su strada, al fine di favorire l'utenza negli spostamenti dai luoghi di provenienza ai centri circoscrizionali definiti. Tra i comprensori individuati rientra l'area di Pomezia.

Successivamente, è stato rilevato un certo scostamento, con riferimento in particolare all'area suddetta, tra quanto previsto in termini gestionali e la concreta realtà operativa della nuova struttura. La stessa, infatti, ha evidenziato una organizzazione eccessivamente accentrata, quindi poco funzionale per l'utenza e gravata, peraltro, da ingenti spese gestionali, determinate soprattutto dalla difficoltà di sopperire alla carenza di operatori nei periodi di forte attività collocativa.

A tali emergenze si è fatto fronte attraverso il ricorso al lavoro straordinario degli addetti, nonché mediante l'autorizzazione di numerose missioni.

In conseguenza della situazione concretamente determinatasi, venne avanzata l'ipotesi di scorporare l'area dei Castelli, che,

come già detto, era ricompresa nella sezione di Pomezia, creando una nuova sezione circoscrizionale.

Tale determinazione è nata dalla considerazione che l'area dei Castelli, densamente popolata, risulta omogenea per estrazione storica e sociale, cultura e tipo di economia sul territorio.

Quindi, sulla base della citata relazione l'Ufficio Provinciale del Lavoro ha investito la Commissione Regionale per l'impiego per il Lazio, per il relativo parere, come previsto dall'articolo 1, comma 2 della L. n.56/87.

La C.R.I., nella seduta del 15.1.96, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul punto.

Pertanto, con decreto ministeriale del 15 aprile 1996, è stata istituita, nell'ambito di diverse disposizioni inerenti il riassetto del territorio nella provincia di Roma, una nuova sezione circoscrizionale con sede in Frascati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

POLI BORTONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stata firmata l'intesa fra FF.SS. e Governo per realizzare la nuova linea Genova-Milano;

per realizzare i lavori occorreranno cinque anni e circa cinque mila miliardi di lire;

nel progetto è ritenuto di fondamentale importanza il progetto per il traffico merci da e per il porto di Voltri (il cosiddetto VTE, gestito dalla Sinport, gruppo Fiat);

ci sono alcune zone del territorio che, come la Lecce-Bari, non hanno ancora neanche il doppio binario —:

se, in considerazione delle oggettive condizioni della rete ferroviaria nel nord, non sarebbe stato più utile stabilire come

priorità interventi in quelle zone d'Italia, come il Mezzogiorno, ancora prive di servizi efficienti;

se non ritengano che interventi come il su citato di 5.000 miliardi, non sarebbero stati utili per alleviare, sia pure in minima parte, la disoccupazione del sud;

se, alla luce delle considerazioni su esposte, non ritengano di dover rivedere le priorità privilegiando zone sfornite del doppio binario, prima di pensare ad interventi di alta velocità, che, peraltro, fanno sorgere il dubbio che nascondano situazioni di grande attenzione ancora una volta nei riguardi del gruppo Fiat.

(4-00195)

RISPOSTA. — Il contratto di programma 1994-2000, sottoscritto il 25 marzo 1996 tra l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e la F.S. S.p.A., è lo strumento fondamentale con il quale sono regolati i rapporti tra lo Stato investitore e la Società F.S. nel campo degli investimenti ferroviari.

Tale contratto definisce e regola, gli interventi di potenziamento infrastrutturale che le Ferrovie devono realizzare a fronte delle erogazioni finanziarie già assicurate dallo Stato con appositi provvedimenti legislativi.

In tale programma, per quanto riguarda la linea Bari-Lecce, sono previste le risorse finanziarie necessarie al completo ammodernamento della linea.

Infatti, oltre all'elettrificazione recentemente ultimata (nel mese di maggio è stato inaugurato il nuovo servizio) sono previsti i raddoppi dei tratti attualmente a semplice binario che, unitamente ai raddoppi della linea a nord di Bari — anch'essi finanziati dal citato programma — e all'ammodernamento tecnologico, adegueranno l'intera linea adriatica agli standard di potenzialità, fluidità della circolazione e sicurezza delle ferrovie degli altri Paesi europei.

La realizzazione della nuova linea ferroviaria Genova-Milano, rientra nel nuovo sistema ferroviario ad alta velocità, completamente integrato con le linee ferroviarie esistenti.

Il progetto si propone di rispondere a tre principali esigenze:

a) *il trasferimento su ferrovia di una quota rilevante del trasporto che attualmente gravita su strada;*

b) *la costruzione di un'efficiente rete di collegamento tra le maggiori aggregazioni urbane, i principali impianti interportuali e portuali, i maggiori aeroporti;*

c) *l'integrazione con la rete ferroviaria europea.*

È in questo contesto che va inquadrata la sottoscrizione, recentemente avvenuta, del protocollo di accordo tra le F.S., l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e gli Enti territoriali interessati alla definizione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel nodo di Genova.

Da ultimo è da evidenziare che il Contratto di Programma da una parte, assicura la completa copertura finanziaria necessaria ai descritti potenziamenti sulla linea Bari-Lecce, dall'altra per la nuova linea Milano-Genova prevede le risorse necessarie alla progettazione ed ai lavori propedeutici alla realizzazione della nuova galleria di valico dei Giovi.

Il completamento della linea sarà effettuato con futuri stanziamenti da parte dello Stato, aggiuntivi a quanto previsto dal Contratto di Programma.

A tal proposito è da sottolineare che lo Stato concorre alla realizzazione del progetto con finanziamenti pari al 40% del costo, mentre il restante 60% è assicurato da investitori privati.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

PROCACCI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) sembra non circoscriversi alla sola Gran Bretagna anche in considerazione delle recenti notizie sulla circolazione nei paesi membri dell'Unione europea (e non solo) di « farine » destinate

agli allevamenti, potenzialmente contaminate da BSE e quindi estremamente pericolose per la salute umana e animale;

la tutela della salute dei consumatori di carne deve ritenersi prioritaria anche rispetto alla bilancia economica dell'industria della carne e dei suoi derivati —:

• *se non ritenga di rendere noti i dati sulla eventuale importazione da parte dell'Italia di tali « farine » e/o di animali destinati al consumo alimentare, che siano stati alimentati con tali farine;*

quali i controlli, in che misura e con quali risultati siano stati effettuati, a seguito anche delle assicurazioni perentorie fornite dal precedente ministro Guzzanti attraverso media nazionali (televisione e stampa);

se siano stati posti in essere sin dall'inizio dell'inquietante evento dell'emergenza « mucca folle », tutti gli strumenti atti a far luce, anche sulla utilizzazione e sulla loro tipizzazione, di « carnicci e sottoprodotti » dei resti dei bovini macellati nel nostro Paese, anch'essi veicolo della letale malattia BSE;

se non ritenga imperativo porre attenzione sull'illegale e anch'esso pericoloso uso per la salute umana e/o animale di ormoni messi al bando da una normativa ad hoc. (4-00970)

RISPOSTA. — *Sui diversi problemi posti in relazione alle condizioni di emergenza sanitaria, correlate, anche nel nostro Paese, all'« encefalopatia spongiforme bovina » esplosa nei mesi scorsi nel Regno Unito, è doveroso precisare quanto segue.*

Va subito chiarito che l'importazione in Italia di farine di carne e di ossa ottenute con tessuti di ruminanti e destinate all'alimentazione delle stesse specie di animali è vietata dal Regno Unito fin dal dicembre 1989, mentre nello stesso Regno Unito l'impiego di tali farine è vietato dal 18 luglio dello stesso anno.

A sua volta, la Commissione dell'Unione europea, con Decisione 381/94 del 27 giugno 1994, ha poi imposto per tutto il territorio

comunitario il divieto di somministrazione di farine di carne di mammiferi ai ruminanti, provvedimento recepito in Italia con O.M. 28 luglio 1994.

Quanto agli « animali alimentati con tali farine », deve ricordarsi che, per effetto di disposizioni comunitarie risalenti al 1990, fino al 22 marzo 1996 (data di applicazione del primo blocco totale alle importazioni del settore dal Regno Unito per l'emergenza in esame) è stata consentita da quel Paese soltanto l'importazione di vitelli di età inferiore ai 6 mesi, termine entro il quale tali animali sono stati obbligatoriamente macellati.

Più recentemente, inoltre, a seguito della comparsa di numerosi casi di « encefalopatia spongiforme bovina » = BSE in Svizzera è stato disposto anche da tale Paese il divieto di importazione di farine animali, adottando, altresì, idonee misure cautelative contro detta patologia per l'importazione di animali.

Misure analoghe sono state adottate anche nei confronti delle stesse importazioni in provenienza dalla Francia.

Per quanto concerne i « controlli », è opportuno precisare che dal 1° gennaio 1993 — data di entrata in vigore del « mercato interno » europeo — essi sui prodotti comunitari non vengono più effettuati alle frontiere nazionali, ma sono ora previsti a due livelli:

controlli all'origine;

controlli a destinazione, non discriminatori e con carattere di casualità.

Questo Ministero ha appositamente istituito, in tal senso, gli « Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari », conferendo loro, appunto, compiti di coordinamento e d'indirizzo per tutte le competenze comunitarie. Allo stesso fine, in particolare, il D. Leg.vo n.28/93, attuativo delle Direttive comunitarie sull'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie, prevede che gli operatori materialmente destinatari di partite di prodotti di origine comunitaria siano appositamente registrati presso gli stessi Uffici = U.V.A.C., cui deve di volta in volta pervenire comunicazione di « preavviso di arrivo » delle stesse partite.

Sopravvenuta la grave emergenza legata alla BSE e la conseguente adozione delle note misure cautelative straordinarie nei confronti del Regno Unito, tutti gli uffici periferici di questo Ministero, le Regioni, e per loro tramite le aziende = unità sanitarie locali, ed i Comandi Carabinieri per la Sanità sono stati tempestivamente informati delle varie disposizioni e misure progressivamente adottate ed hanno successivamente operato e collaborato per garantire la puntuale applicazione.

Oltre al controllo sul rispetto del « blocco » posto al Regno Unito, sono state anche chieste indagini retrospettive su tutte le importazioni dal Regno Unito dal 1994 in poi, concernenti, in particolare, l'osservanza delle prescrizioni comunitarie in materia di certificazione sanitaria.

Si soggiunge, poi, che a livello territoriale ed in particolare nelle Aziende Unità sanitarie locali operano istituzionalmente nel nostro Paese circa 5.000 veterinari pubblici, che nell'esercizio delle loro funzioni, in modo capillare, si avvalgono dei poteri inerenti alla qualifica di « ufficiali di polizia giudiziaria » loro conferita dalla legge e sono responsabili dei controlli nelle aziende zootecniche, negli stabilimenti di lavorazione o trasformazione di prodotti di origine animale ed in tutte le altre attività produttive d'interesse veterinario.

Riguardo al problema, pure prospettato nell'interrogazione, di prevenire i rischi potenzialmente connessi all'eventuale, abusiva utilizzazione di carnicci e di altri prodotti derivanti dalla lavorazione delle pelli, è opportuno assicurare che questo Ministero, attraverso il competente Dipartimento, ha concordato con i sindaci interessati, quali autorità sanitarie dei comuni presso cui si concentrano le concerie (in prevalenza del Veneto e delle Toscana) la predisposizione di apposite ordinanze intese ad escludere che tali scarti di lavorazione potessero venir immessi abusivamente nei circuiti di lavorazione dei prodotti alimentari e zootecnici.

Nell'adottare siffatte ordinanze a carattere cautelare i sindaci, in particolare, hanno imposto l'obbligo ai titolari o legali rappresentanti delle concerie che lavorano pelli grezze di segnalare al servizio veteri-

nario dell'Azienda sanitaria — USL territorialmente interessata ogni introduzione di pelli bovine di origine britannica, trasmettendo contemporaneamente « via fax » la certificazione sanitaria di origine relativa alla partita di volta in volta segnalata.

Analoga comunicazione dev'essere fatta, inoltre, per il giorno d'inizio della lavorazione delle pelli inglesi, sì da consentire la marcatura, con idonea soluzione idroalcolica a base di « fenolfaleina », del « carniccio », del « pezzamino » e delle « croste in trippa » derivanti dalla loro lavorazione, per poi conferire il materiale così marcato esclusivamente ad aziende autorizzate a trasformare siffatti scarti di lavorazione in fertilizzanti organici ad uso industriale, con sicura sottrazione dai circuiti produttivi dell'alimentazione zootecnica ed umana.

Non è stato necessario, invece, adottare provvedimenti specifici per gli scarti di lavorazione di bovini macellati in Italia, considerando che tali scarti sono oggetto di trasformazione presso gli stabilimenti disciplinati dal Decreto legislativo n. 508/1992, cioè proprio in quegli impianti presso i quali il competente Dipartimento di questo ministero ha predisposto, non a caso, un'intensificazione dei controlli, d'intesa con i Servizi veterinari regionali e con il Comando carabinieri sanità competente per territorio, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari degli impianti stessi e delle procedure di lavorazione « ad alto » ed « a basso rischio » secondo le prescrizioni comunitarie.

Riguardo, infine, al problema dell'illegale impiego di sostanze ormoniche nell'alimentazione zootecnica, va detto che questo delicato settore vede da sempre — fin dalla « storica » legge 3 febbraio 1961, n. 4 (Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana) — impegnato in primo piano questo Ministero, in campo nazionale ed in ambito comunitario, nel perseguire la tutela della salute dei consumatori, assicurando la produzione di alimenti di origine animale privi di residui di tali sostanze illecitamente impiegate.

Dal 1988 è stato avviato un apposito « Piano » per la ricerca « mirata » di tali residui negli animali e nelle carni, attraverso un prelevamento di campioni sia in fase di allevamento che in sede di macellazione.

A livello comunitario, poi, sono state recentemente approvate le Direttive 96/22/CE e 96/23/CE, concernenti — rispettivamente — il « Divieto di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali » e « le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti », che impongono nuovi e più rigorosi interventi in materia di controllo dei residui, da parte di tutti i Paesi membri dell'Unione europea.

Il Sottosegretario di Stato della sanità: Viserta Costantini.

ANTONIO RIZZO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il signor Ariola Antonio, nato a Salerno il 26 giugno 1966 e residente in Sarno (Sa), in piazza Michelangelo Capua n. 3, è affetto sin dal 1976 da una patologia comportante numerose manifestazioni, tra le quali esoftalmia bilaterale, dolori articolari acuti, lesioni cutanee di vario tipo, ed è stato ricoverato presso diversi ospedali italiani: dapprima nel I Policlinico di Napoli e successivamente al policlinico di Bari e al San Martino di Genova, in vari reparti, senza che fosse possibile effettuare una diagnosi;

solo nel 1980, in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni per l'insorgenza di una glomerulonefrite e della formazione di numerose ed estese ulcere agli arti superiori ed inferiori, fu inviato dal professor Giordano, primario dell'Istituto di clinica medica generale del Policlinico di Napoli, presso l'Hospital Saint Louis di Parigi, nel servizio di immunoematologia; ciò per l'impossibilità di verificare il sospetto di granulomatosi di Wegener e di instaurare una terapia in Italia;

presso questo ospedale il paziente è stato ricoverato in condizioni disperate, ma grazie alla conferma clinica della diagnosi ipotizzata e a un ciclo di terapia con cortisonici, ciclofosfamide ed antibiotici, fu riportato ad una condizione quasi normale;

successivamente è stato ricoverato, dapprima ogni tre mesi, poi ogni sei, perché la natura della patologia può implicare improvvise e gravi manifestazioni (dal 1987, ad esempio, in seguito all'aggravarsi delle manifestazioni oftalmiche, è affetto da cecità all'occhio sinistro) e quindi richiede un costante monitoraggio, che necessita il continuo confronto tra i risultati dei test, effettuati di volta in volta: *scanners* orbitari per la misurazione degli pseudotumori infiammatori responsabili della patologia oculare; ecografie e biopsie renali, necessarie a monitorare la patologia degenerativa che ha già instaurato una insufficienza renale; verifica dei parametri ematologici ed immunitari;

per questa ragione, nel caso specifico, l'esigenza che tale monitoraggio sia effettuato nel medesimo centro di alta specializzazione che dispone di tutti i dati precedenti è particolarmente importante;

in seguito all'istituzione dei centri di riferimento regionali, il paziente fu inviato, per affinità di materia, nel 1992 presso il centro di riferimento oncologico dell'Istituto Pascale di Napoli, che autorizzava la continuazione delle prestazioni sanitarie all'estero;

nei successivi due anni, il distretto ASL/SA1 di residenza autorizzava i ricoveri con cadenza semestrale per la suddetta esigenza di continuità terapeutica. Nel 1995, in seguito alla circolare ministeriale 13 luglio 1995, prot. n. 1000. Comp. 3A/1832, insorgeva la necessità di inviare il paziente, prima di ciascun ricovero, presso un centro di riferimento regionale;

il Pascale, nuovamente interpellato, si dichiarava, questa volta, incompetente;

lo stesso faceva il centro di riferimento ematologico presso l'ospedale civile di Avellino;

la mancata considerazione nei decreti relativi alla possibilità di trasferimento all'estero di pazienti (decreti ministeriali 24 gennaio 1990; 30 agosto 1991 e 17 giugno 1992) delle patologie di tipo autoimmune provocava la conseguente inesistenza di un qualsiasi centro di riferimento competente in materia; la succitata circolare ministeriale, inoltre, negando l'esistenza di un principio di continuità terapeutica e sottolineando l'esigenza di una verifica puntuale da parte del centro di riferimento regionale, della necessità del ricovero all'estero ai fini della validità della pratica autorizzatoria, impediva l'invio del paziente presso il suddetto centro;

i decreti di cui sopra, tuttavia, prevedevano, come ipotesi di chiusura dell'elenco di patologie ivi indicate come comportanti la possibilità di ricovero all'estero, i « casi particolari », individuati dalla sigla « 0000 » dell'elenco medesimo;

dopo lunghe indagini svolte, il distretto ASL/SA1 rilevava l'esistenza di un obbligo a carico della regione di istituire contemporaneamente ai centri di riferimento regionali una apposita Commissione per l'individuazione e la valutazione dei casi particolari;

essendo la regione Campania in grave ritardo rispetto a quest'obbligo, non esiste allo stato alcun soggetto istituzionale competente a decidere la natura di « caso particolare » della patologia e, di volta in volta, l'eventuale esigenza di ricovero all'estero —

se, come sembrerebbe opportuno, il distretto ASL/SA1 di residenza possa e debba valutare l'esistenza delle condizioni suddette e possa di conseguenza autorizzare autonomamente il ricovero all'estero, il signor Ariola, a causa di questa inadempienza, si trova da oltre un anno nell'impossibilità di recarsi all'ospedale presso il quale è in cura, con conseguenze negative sul suo stato di salute fisica (comparsa di manifestazioni cutanee probabilmente ascrivibili alla malattia) e psichica (manifestazioni ansiose di portata tale da richiedere l'intervento di uno specialista).

(4-01110)

RISPOSTA. — *In merito al problema posto con l'atto parlamentare deve precisarsi quanto segue.*

Il peculiare caso clinico in esso segnalato va considerato nel particolare ambito di una Cosiddetta « categoria residuale » di prestazioni di assistenza sanitaria, che, proprio per le sue caratteristiche atipiche e per le sue esigenze conseguenti a carattere straordinario, è stata oggetto — previo specifico parere del Consiglio superiore di sanità — di un'apposita lettera — circolare di questo Ministero, in data 20 febbraio 1995, per gli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome.

Esso, in sostanza, deve collegarsi alla fattispecie di una patologia o di una terapia del tutto particolare, che comporti specifiche professionalità o procedure tecniche non praticate o attrezzature non presenti nelle strutture italiane e che non sia compresa negli elenchi delle prestazioni per le quali è consentito autorizzare il trasferimento per cure all'estero, conformemente ai decreti ministeriali 24 gennaio 1990, 30 agosto 1991 e 17 giugno 1992, fattispecie che la nota surrichiamata inquadra, proprio per la sua peculiarità ed atipicità, in una categoria « residuale » di prestazioni, oggetto di distinta e specifica autorizzazione preventiva.

In questi casi la Regione interessata è tenuta ad individuare di volta in volta, nel proprio ambito territoriale od in una regione limitrofa, un'idonea struttura in grado di svolgere la funzione di « Centro di riferimento regionale », alla quale sottoporre la singola richiesta di autorizzazione, poiché, tenuto conto dell'assoluta imprevedibilità della branca specialistica in cui potrebbe essere compresa la prestazione richiesta, non è apparsa conveniente l'istituzione di tanti « Centri regionali di riferimento » quante potrebbero essere le specializzazioni richieste.

Tale « Centro regionale di riferimento » non deve necessariamente identificarsi con un'apposita « Commissione regionale », ma ben può essere individuato in una struttura sanitaria pubblica, anche di regioni limitrofe purché operante nell'ambito della specializzazione necessaria.

È doveroso soggiungere, a questo proposito, che la nota ministeriale n. 1000.COMP 3a/1832/13 luglio 1995, richiamata nell'interrogazione, non ha in alcun modo introdotto — né avrebbe potuto legittimamente farlo — innovazioni procedurali, bensì si è limitata a richiamare il carattere pregiudiziale e vincolante, in base alla normativa vigente, dell'acquisizione del parere preventivo di un « Centro regionale di riferimento », dovendo questo ritenersi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, l'unico organo legittimato alla valutazione tecnico-sanitaria preordinata al trasferimento per cure all'estero, ogniqualvolta sia presentata un'istanza in tal senso.

Ciò significa, quindi, che in nessun caso un'Azienda — Unità sanitaria locale potrebbe autorizzare un ricovero all'estero senza il preventivo parere favorevole del proprio « Centro regionale di riferimento ».

Nel caso specifico in esame del signor Antonio Ariola, è utile precisare che il competente Dipartimento di questo Ministero, investito del problema da una nota dell'Ambasciata d'Italia a Parigi pervenuta il 28 giugno 1996, il 1° luglio successivo provvedeva ad interpellare telefonicamente i competenti uffici dell' Azienda — USL SA/1.

Nell'occasione veniva loro consigliato di inoltrare « via telefax » una specifica richiesta urgente all'assessorato alla sanità della regione Campania, per ottenerne indicazioni ed ogni opportuna direttiva sul Centro di immunoematologia cui poter inviare la documentazione tecnico-sanitaria relativa al caso, essendo esso così individuato come « Centro regionale di riferimento » cui la stessa regione avrebbe dato l'incarico di decidere, per la concreta pratica in esame, sull'eventuale rilascio dell'autorizzazione al « trasferimento per cure all'estero ».

Il Sottosegretario di Stato della sanità: Bettoni Brandani.

RODEGHIERO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Collocamenti obbligatori) prevede, al comma 3, che negli elenchi per le singole

categorie istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro debba essere fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore;

nonostante ciò, avviene spesso che tali soggetti vengano chiamati a selezione per ricoprire incarichi evidentemente non confacenti al loro stato, così come avvenuto al signor Giampaolo Ferramosca di Carmignano di Brenta, mutilato al braccio destro per un incidente sul lavoro, che si è visto convocare per la selezione per n. 10 posti di coadiutori amministrativi dattilografi;

i convocati sono obbligati a presentarsi alla selezione, in quanto la loro mancata presentazione potrebbe comportare la retrocessione all'ultimo posto nella lista di collocamento e quindi una nuova lunga attesa prima di essere chiamati di nuovo;

tali situazioni si verificano per vera e propria ottusità burocratica; infatti i funzionari del collocamento non sempre cercano di far combaciare le esigenze dell'azienda che richiede l'invalido con l'*handicap* di questo, ma appena ricevono una richiesta prendono i primi nomi della lista di collocamento e li comunicano al richiedente senza verificare le attitudini dell'invalido —:

quali iniziative intenda il Ministro attuare per porre fine a tale situazione, che, oltre ad umiliare gli invalidi, comporta anche perdite di tempo alle aziende che li richiedono. (4-00226)

RISPOSTA. — *L'Ufficio provinciale del Lavoro di Padova ha fornito dettagliati elementi informativi in ordine all'avviamento a selezione, ex lege n. 482/68, dell'interessato.*

*In via preliminare è stato precisato che, ai sensi della normativa che disciplina le assunzioni delle categorie cosiddette protette, è preclusa all'Amministrazione una valutazione discrezionale circa « il far combaciare l'esigenza dell'azienda con l'*handicap* » di chi ha diritto all'avviamento obbligatorio per la posizione rivestita nella speciale graduatoria.*

È ammessa, inoltre, la mancata presentazione alla selezione che sia ascrivibile ad un giustificato motivo.

Per quanto concerne il caso segnalato nel documento parlamentare, l'Ufficio ha riferito di aver offerto all'interessato, iscritto (quale generico e non quale dattilografo) nella categoria degli invalidi del lavoro, una occasione di lavoro a tempo indeterminato presso un Ente pubblico, che aveva inoltrato richiesta di 10 coadiutori amministrativi/dattilografi.

L'offerta di lavoro è stata proposta ritenendo che le mansioni di coadiutore, che non prevedono, necessariamente compiti di dattilografia, potessero essere utilmente espletate dal Ferramosca.

L'ufficio periferico ha, inoltre, comunicato che l'interessato è stato successivamente avviato ad altra selezione a tempo indeterminato presso la locale Camera di commercio per mansioni di addetto ai servizi ausiliari di custodia ed anticamera e di portineria, risultando « non idoneo ».

In data 28 marzo 1996 il Ferramosca ha trasferito l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento di una provincia limitrofa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

RUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

due giovani sposi di nome Alberto Carciati e Angela Marigliano sono stati tratti in arresto nelle isole Bahamas con l'accusa di « concorso in traffico di stupefacenti »;

i trascorsi, unanimemente raccolti da tutti gli organi di stampa, sono tali da far ritenere possibile una macchinazione (a fini di lucro) da parte di esperti narcotrafficanti;

la detenzione nelle carceri di Nassau è da considerarsi a dire poco incivile e disumana (assenza di brande e condizioni sanitarie scadentissime);

la signora Angela Marigliano pare sia in piacevole attesa di un bambino —:

quali siano le iniziative concrete intraprese per assicurare un supporto legale ai nostri connazionali;

quali siano state le azioni e l'interessamento del Governo presso le autorità di Nassau;

quali siano state le misure adottate per verificare se la macchinazione in atto abbia complicità con organizzazioni internazionali e nazionali. (4-01410)

RISPOSTA. — Il caso di Alberto Carciati ed Angela Marigliano — arrestati il 18 giugno scorso all'aeroporto di Nassau perché trovati in possesso di una borsa contenente una cinecamera, nella cui fodera erano nascosti quasi 2 kg. di eroina — ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica italiana e della stampa perché i due giovani erano incensurati ed in viaggio di nozze.

Su indicazione del Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata d'Italia in Kingston, competente per le Bahamas, ha immediatamente attivato il Consolato Onorario in Nassau per fornire ogni possibile assistenza sul piano legale e su quello umanitario ai due connazionali nonché ad alcuni loro familiari che li hanno subito raggiunti dall'Italia, senza ovviamente interferire sul merito del procedimento. Sono stati in tale contesto effettuate numerose visite consolari, è stato fornito un legale di fiducia dell'Ambasciata, si sono svolti interventi presso le Autorità locali per avviare immediatamente il procedimento giudiziario (che normalmente inizia solo dopo lunghi mesi di detenzione), ci si è assicurati che le condizioni carcerarie fossero le migliori possibili compatibilmente con la situazione locale ed è stata fornita, infine, ampia assistenza anche ai parenti.

Nel corso della prima udienza, svoltasi il 5 luglio scorso, il legale ha potuto esporre le ragioni della difesa. La prossima udienza, in adesione alle richieste di accelerare al

massimo l'iter procedurale, è fissata per il prossimo 2 settembre.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

SAIA, VALPIANA, NARDINI e MAURA COSSUTTA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

nei giorni scorsi, il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Vasto (CH), durante una conferenza stampa, ha denunciato un caso grave ed increscioso verificatosi nella sua città;

secondo quanto sarebbe stato dichiarato alla stampa dal sanitario, la madre di una giovane morta di AIDS un anno fa, di cui non è stato fatto il nome, sarebbe stata licenziata dal lavoro per paura di possibile contagio;

tale gravissimo caso di intolleranza, spiegabile solo con la persistente disinformazione sui reali pericoli e sulle modalità di contagio, che provoca spesso l'emarginazione e l'isolamento dei malati di AIDS, oltre ogni ragionevole rischio, e persino dei loro familiari — come nel caso in questione —, pone l'interrogativo su come affrontare e risolvere nel futuro questo problema —:

quali iniziative saranno assunte per sapere se corrisponde al vero la denuncia fatta dal predetto sanitario di Vasto dottor Francesco Lauria;

in tal caso, quali iniziative saranno assunte nei confronti dell'azienda che ha licenziato la lavoratrice, al fine di chiedere l'immediata riassunzione della stessa;

quali iniziative saranno assunte nei confronti delle altre maestranze dell'azienda, al fine di diffondere informazioni corrette circa la non pericolosità del contagio in caso di riassunzione della dipendente licenziata, che, come si ribadisce, è solo madre di ragazza deceduta un anno fa;

quali iniziative si intenda assumere per assicurare corretta, tempestiva e capillare informazione sulla malattia AIDS

ed evitare fenomeni di ingiustificata paura che culminano in azioni di intolleranza, isolamento e ghettizzazione di soggetti già tanto duramente colpiti dalla sorte e dei loro familiari. (4-00043)

RISPOSTA. — *L'Ispettorato del lavoro di Chieti, immediatamente interessato per l'acquisizione di elementi conoscitivi in merito alla vicenda segnalata, ha reso noto di aver contattato il primario del reparto malattie infettive dell'ospedale di Vasto, allo scopo di conoscere il nominativo della persona alla quale si riferisce il caso segnalato nel documento parlamentare.*

Il professionista interpellato ha, tuttavia, eccetto il vincolo del segreto professionale ed ha sottolineato che è stata proprio l'interessata a chiedere che non venisse reso pubblico l'accaduto a tutela della propria riservatezza e di quella dei suoi familiari.

Gli ulteriori tentativi effettuati dall'organo ispettivo al fine di identificare la persona suddetta e l'azienda presso la quale lavorava non hanno sortito alcun esito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SCIACCA e CENTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

sul territorio della V circoscrizione di Roma si sta realizzando una serie di irregolarità e abusivismi;

in particolare ci si riferisce all'area contraddistinta nelle planimetrie Sdo con il n. 10-polo direzionale, situata lungo Via Casalbruciato e a ridosso della Via Tiburtina, destinata dal piano regolatore generale a servizi e verde;

l'area è ricca di presistenze archeologiche, tra cui una tomba del II secolo d.C., con un'ampia villa e possibile ninfeo;

sono inoltre presenti vecchie cave di pozzolana (alcune risalenti all'epoca romana), ed essenze naturali di notevole pregio ambientale;

tempo fa è stato realizzato un ampio parcheggio asservito al ristorante « I boccioni » e sistematicamente avvengono tagli di piante e alberi di notevole pregio al fine di rendere libere le aree —:

se non ritenga opportuno il Ministro interrogato di ordinare immediate verifiche su tali atti. (4-01300)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare, per quanto di competenza di questo Ministero, si fa presente quanto segue.*

1) Situazione archeologica dell'area compresa tra l'autostrada Roma — L'Aquila, via Galla Placidia, via Tiburtina e via dei Cluniacensi:

a) Area archeologica vincolata ai sensi della L. 1089 del 1939, con decreto ministeriale 25/10/1986 e 8/5/1990, conservante i resti di una villa romana ed un edificio circolare emergente, recentemente restaurati dalla Soprintendenza archeologica di Roma;

b) Lacerti emergenti di strutture murarie in via di Casal Bruciato, incrocio con via Donati;

c) Resti di edificio funerario in via San Paolo dei Cavalieri 44, inglobato in edificio moderno;

d) Complesso sotterraneo delle cave di tufo di Portonaccio, in uso fino ad età moderna;

e) Acquedotto Vergine Antico — tracciato sotterraneo.

2) Abusi edilizi ed irregolarità nell'area di cui al punto 1) dei quali è venuta a conoscenza la Soprintendenza archeologica di Roma:

a) via dei Cluniacensi — Parcheggio Ristorante I Boccioni;

via di Casal Bruciato 18-20.

In data 1/6/1996 la Soprintendenza archeologica di Roma riceveva comunicazione dell'apertura di un parcheggio non autorizzato, di pertinenza del Ristorante I Boccioni, in via dei Cluniacensi e della realizzazione

di un muro in blocchetti di tufo al civico 18 di via Casal Bruciato. Conseguentemente la Soprintendenza effettuava vari sopralluoghi alle aree ed inviava segnalazione al V° Gruppo dei VV.UU. ed all' Ufficio Tecnico Circostrizionale perché attivassero le indagini di competenza e per coordinare un sopralluogo congiunto in quanto le aree, in proprietà privata, erano risultate non accessibili.

In un ulteriore sopralluogo effettuato in data 20/6/1996 da personale della Soprintendenza e del V° Gruppo dei VV.UU. non si sono rilevate presenze archeologiche evidenti nell'area adibita a parcheggio in via dei Cluniacensi; si è comunque inviata una nota al ristorante I Boccioni richiedendo la trasmissione di qualunque eventuale progetto relativo all'area del parcheggio che dovesse prevedere movimenti di terra.

Ad oggi risulta ancora inaccessibile l'area ai civici 18, 20 di via Casal Bruciato; la Soprintendenza ha richiesto al V Gruppo dei VV.UU. l'esecuzione di un ulteriore sopralluogo congiunto.

b) area archeologica vincolata ai sensi della L. 1089/1939 — DD.MM. 25/10/1986 e 8/5/1990.

In data 2/7/1996 la Soprintendenza, in seguito a segnalazione, constatava che era in corso di realizzazione una recinzione nell'area archeologica vincolata in epigrafe, senza il preventivo nulla osta di competenza.

Effettuato sopralluogo congiuntamente ai Carabinieri di Casal Bertone è stata sporta denuncia ed è stato richiesto il ripristino dello stato dei luoghi e l'accertamento che i lavori non abbiano danneggiato le strutture antiche conservate nel sottosuolo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

SELVA. — Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

la dottoressa Sowa Malgorazata Monika, nata a Kijany (Polonia) il 6 marzo

1959 ha richiesto, prima per motivi turistici, e successivamente per studio, il permesso a risiedere nel territorio italiano fin dal 4 marzo 1989;

successivamente, con lo scopo di poter esercitare la professione di medico veterinario, per la quale aveva già conseguito un diploma in Polonia, si iscriveva presso la facoltà di medicina veterinaria della Università di Pisa, conseguendo, prima, la laurea in medicina veterinaria il 7 luglio 1995, e, successivamente, superando, dopo il tirocinio pratico previsto dalla legge, anche l'esame per l'abilitazione della professione e superando gli esami di Stato nel novembre 1995 (certificato n. 28488, rilasciato il 9 gennaio 1996 dalla segreteria dell'Università degli studi di Pisa);

solo dopo aver presentato regolare richiesta per iscriversi all'Ordine dei medici veterinari della provincia di Roma, alla dottoressa Sowa veniva segnalato il testo di un parere del Consiglio di Stato, del 22 settembre 1995, che informava gli Ordini dei medici veterinari sulla corretta interpretazione dell'articolo 10, comma 7, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, relativa all'iscrizione agli albi professionali dei cittadini extra-comunitari;

senza entrare nel merito del parere del Consiglio di Stato (nel quale si riporta una divergenza di opinioni sulla corretta interpretazione della norma da parte del Ministero degli esteri e della sanità, da un lato, e quello di grazia e giustizia, dall'altro lato), il testo conferma che esiste il legittimo diritto per un cittadino extra-comunitario — « presente sul territorio italiano alla data di entrata in vigore della legge 39/1990, vale a dire alla data del 31 dicembre 1989 » — di iscriversi, dopo aver regolarmente conseguito la laurea in medicina veterinaria presso una Università italiana, all'Albo professionale per poter esercitare la professione sul territorio nazionale —:

quale sia il motivo ostativo che impedisce alla dottoressa Sowa di iscriversi all'Albo dei medici veterinari della provincia di Roma, dopo che — con moltissimi

sacrifici — ha conseguito la laurea di medicina veterinaria presso l'Università di Pisa e dopo che è stata abilitata — a seguito dell'esito positivo dell'esame di Stato — alla professione del medico veterinario in Italia;

quali siano le procedure da attivare per consentire alla dottoressa Sowa, ma anche ad altri cittadini extra-comunitari che si trovano nelle stesse condizioni, di regolarizzare la loro posizione. (4-00945)

RISPOSTA. — *Il caso prospettato nell'interrogazione parlamentare della dottoressa Monika Malgorzata Sowa, medico veterinario di nazionalità polacca, laureato ed abilitato in Italia, munito di regolare permesso di soggiorno e come tale interessato ad iscriversi all'Ordine provinciale dei medici veterinari di Roma — deve inquadrarsi nella normativa oggi in materia vigente.*

Quest'ultima non consente più l'iscrizione agli Albi professionali dei cittadini extracomunitari, poiché l'articolo 10 — comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha avuto efficacia limitata e vincolata al tempo della « sanatoria », ed ha prodotto, quindi, i suoi effetti nei soli confronti di coloro che, allora presenti nel territorio italiano, abbiano regolarizzato la loro posizione e chiesto l'iscrizione all'Albo professionale cui erano interessati entro il termine ultimo del 31 dicembre 1989.

Decorso tale periodo, invece, è tornata in vigore la normativa previgente, in base alla quale quando manchi il requisito della cittadinanza italiana l'iscrizione agli Albi professionali di cittadini extracomunitari è ammessa soltanto a condizione che esista un « accordo di reciprocità » con il paese terzo di cui l'interessato è cittadino.

In tal senso, il parere in materia espresso dalla I Sezione del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 aprile 1995, richiamato nell'interrogazione, ha suffragato ulteriormente, nel modo più autorevole, l'interpretazione dinanzi esposta.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SERVODIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

i cittadini della federazione serbo-montenegrina e della Macedonia, tra le popolazioni della ex Jugoslavia, sono gli unici che hanno l'obbligo del visto consolare per entrare in Italia; questo stato di cose crea una intollerabile discriminazione tra serbi-macedoni e croati-sloveni i quali, al contrario, possono entrare liberamente nel nostro territorio nazionale;

non si possono creare dualismi tra ex Jugoslavi del nord e quelli del sud, soprattutto se si considera che questi ultimi sono attratti, anche per motivi culturali, nell'orbita mediterranea ed in particolare in quella dell'Italia meridionale;

in una prospettiva di integrazione tra i popoli in Europa, l'Italia non può escludere i serbi e i macedoni dai rapporti bilaterali, sia sul piano commerciale che su quello, ugualmente importante, socio-culturale —:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per sanare questa disparità di trattamento. (4-01085)

RISPOSTA. — *L'obbligo del visto di ingresso per i cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia-Montenegro) è stato introdotto dalle Autorità italiane in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento dell'Unione Europea n.2317/95 del 25.9.95, che determina l'elenco di tutti i paesi terzi i cui cittadini debbano essere muniti di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione Europea.*

Il provvedimento, pertanto, costituisce l'esecuzione di un irripegno assunto dall'Italia nell'ambito dell'Unione Europea fin dallo scorso settembre e, al contempo, si inquadra in quel processo di progressiva armonizzazione del nostro Paese agli orientamenti prevalenti in seno ai paesi firmatari dell'Accordo di Schengen, che l'Italia, come noto, si accinge ad applicare.

Tuttavia, tenendo presenti gli interessi dell'economia litoranea pugliese, il Ministero degli Affari Esteri, nelle more di

un'apertura di un Ufficio Consolare in Montenegro, sta attuando una serie di misure volte a minimizzare gli effetti negativi che l'introduzione dell'obbligo del visto potrebbe avere sull'abituale scambio di flussi, sia turistico che per affari, tra le regioni costiere del Montenegro e l'Italia.

Da un lato si è provveduto a rafforzare l'organico dell'ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Belgrado che, al contempo, è stato dotato di nuovi mezzi informatici atti a velocizzare la trattazione ed il rilascio dei visti richiesti; dall'altro, si sono impartite istruzioni alla predetta Rappresentanza di adoperarsi per agevolare, ove le condizioni lo consentano, il rilascio ai residenti nella fascia frontiera del paese, di visti con ampia validità e che abilitino i titolari a più ingressi nel nostro Paese.

Il Ministero sta provvedendo ad attivare in tempi molto ravvicinati il Consolato Generale nella città costiera di Bar, allo scopo di contemperare le esigenze degli operatori commerciali e turistici della zona con il rispetto degli impegni presi con i Partners europei.

Parimenti si stanno esaminando con il Ministro dell'Interno altre misure transitorie che possano alleviare le condizioni di disagio dei cittadini montenegrini in relazione alla introduzione dell'obbligo del visto.

Si tratta, comunque, di provvedimenti che non dovrebbero avvalorare presso Partners comunitari la sensazione che il nostro Paese, dopo aver accettato di introdurre l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia, tenti di vanificare il provvedimento con misure oltremodo facilitative.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

SICA. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 16 maggio 1996, a firma del Ministro dei beni culturali e ambientali *pro tempore* Antonio Paolucci, e avente effetto da tale data, si disponeva che il dottor A. Bottini, soprin-

tendente archeologico della Basilicata, cessasse da tali funzioni per assumere quelle di ispettore centrale presso l'ufficio centrale beni Aaas dello stesso ministero dei beni culturali e ambientali (essendo sostituito nelle funzioni di soprintendente dalla dottoressa M.L. Nava);

lo stesso dottor A. Bottini, in data 16 dicembre 1995, aveva prodotto istanza mirata ad ottenere le attribuzioni di ispettore centrale;

gli ispettori centrali hanno sede in Roma, presso l'ufficio centrale beni Aaas, dove, attualmente, sui sei previsti sono presenti solo tre funzionari, e dove — pertanto — v'è una reale carenza di personale ispettivo che svolga alte funzioni a supporto del dirigente generale;

tale anomala situazione appare correlata con tutta un'altra serie di azioni dello stesso Bottini, a quanto risulta all'interrogante, aventi il compiacente assenso dell'amministrazione e tendenti a mantenere incarichi in Basilicata, sia presso enti locali che nell'amministrazione stessa, in evidente contrasto con quanto previsto dagli articoli 3, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e con quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, « organizzazione del ministero per i beni culturali e ambientali » —:

come mai sia stato sinora permesso al dottor A. Bottini di mantenere non solo la residenza a Potenza, in contrasto con le norme che regolano il pubblico impiego, ma altresì una propria sede di servizio presso la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata, autorizzandolo, pertanto, in missione a Roma (con aggravii di costi nelle già provate finanze pubbliche, ciò che appare in netto contrasto con le esigenze dell'Amministrazione e con la sopra riportata istanza dello stesso Bottini);

quali urgenti iniziative intenda il Ministro adottare per far cessare una situazione in netto contrasto con la normativa vigente e che sta causando notevoli turbative sia nell'ufficio centrale Aaas di Roma che nella stessa regione Basilicata, creando tensioni che impediscono la doverosa corretta e trasparente gestione dei beni culturali. (4-01911)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare si fa presente che il dottor Angelo Bottini è stato nominato ispettore centrale con decreto ministeriale 16.5.1996 in corso di registrazione; l'assunzione effettiva delle funzioni è avvenuta in data 27.5.1996.*

La direzione della soprintendenza archeologica di Potenza è stata affidata, con decreto ministeriale 16.5.1996, alla Dottoressa Maria Luisa NAVA, che ha assunto le funzioni in data 24.5.1996.

Non è stata rilasciata alcuna autorizzazione quale quella cui si accenna nell'interrogazione parlamentare cui si risponde.

Va inoltre rammentato che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3, che impone l'obbligo della residenza nella sede di servizio, è stato disapplicato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.5.1993 unicamente per il personale delle qualifiche funzionali e continua pertanto ad applicarsi al personale con qualifica dirigenziale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

SOAVE, BUGLIO, RAVA, ARMOSINO e BARRAL. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del Ministero della sanità (dipartimento alimentazione, nutrizione e sanità pubblica, n. 600 segr.), si decideva finalmente circa l'attestazione di origine delle carni bovine italiane;

i titolari o responsabili dei macelli riconosciuti o autorizzati in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 286 del 18 aprile 1994, possono perciò

apporre alle carni, sotto la vigilanza dei veterinari ufficiali, un bollo conforme recante l'indicazione « carni italiane » —:

quali siano le ragioni per cui questo provvedimento lodevolissimo non sia operante;

se non ritenga di sollecitare tutti gli organismi interessati a muoversi nel senso indicato, ricordando che in Francia, nazione per noi concorrente, ciò è avvenuto in soli tre giorni, con sollievo dell'economia di settore e dell'intera economia nazionale. (4-01068)

RISPOSTA. — *Nell'atto parlamentare cui si risponde sono state espresse perplessità per la mancata operatività del provvedimento che consente di apporre sulle carni bovine di produzione nazionale un bollo con l'indicazione « carni italiane ».*

Al riguardo, appare doveroso chiarire che, per quanto noto al competente Dipartimento di questo Ministero, tale provvedimento risulta, invece, operante. ()*

Per quanto concerne, poi, l'adozione dei più opportuni interventi di sollecito, nei confronti di tutti gli organismi interessati, perché ne promuovano la piena attuazione, non può che rinviarsi alle varie iniziative in corso da parte del Dicastero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni in materia.

Il Sottosegretario di Stato della sanità: Viserta Costantini.

(*) È sopravvenuto, frattanto, il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1996, n. 196), sul « potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina », il cui articolo 3 — per assicurare un più incisivo controllo sulla qualità della produzione a tutela del consumatore — ha istituito il « certificato di garanzia della carne bovina », attestante la provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità di allevamento e di macellazione del capo bo-

vino di volta in volta considerato. I relativi criteri e modalità di attuazione saranno definiti con Decreto del Ministro delle risorse agricole, di concerto con il Ministro della sanità.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quale sia lo stato della pratica di pensione di vecchiaia presentata il 3 marzo 1995 in Argentina dalla signora Antonietta Lalli, nata a Cellino Attanasio (Teramo) il 26 gennaio 1932, per la quale l'Inps era in attesa di accertare la regolarità dei contributi versati, relativamente all'attività prestata dall'interessata negli anni 1990 e 1991, dalla ditta Labor Coop srl di Teramo, come risulta dalla risposta — fornita nella XII legislatura — del 21 giugno 1995 alla interrogazione n. 4-07997. (4-01497)

RISPOSTA. — *L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che la domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla sig.ra Antonietta LALLI, nata il 26.1.1932, è stata accolta e che le relative operazioni di liquidazione saranno effettuate appena l'interessata avrà fatto pervenire le dichiarazioni reddituali per l'integrazione al trattamento minimo.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando saranno liquidati i ratei maturati e non riscossi della pensione n. 70357026 categ. SO/S di cui era titolare la signora Igina Fain vedova Marino, nata il 13 gennaio 1902 a Pavia di Udine e deceduta il 30 giugno 1989 a Rosario (Santa Fé) Argentina, a favore della figlia Maria Marcellina Marino, nata il 7 febbraio 1936, la cui domanda fu inoltrata il 7 settembre 1993 alla sede INPS di Roma. (4-01517)

RISPOSTA. — *L'Istituto nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che i ratei maturati e non riscossi della pensione*

n. 70357026 cat. 50/5 di cui era titolare la Sig.ra Igina FAIN ved. MARINO sono stati posti in pagamento in data il luglio 1996, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, per un importo di lire 40.692.170, a favore della figlia Sig.ra Maria Marcellina MARINO, residente in via Colon 3159 Rosario (Argentina).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando la sede INPS di Avellino accoglierà la richiesta dell'estratto contributivo inoltrata, tramite il patronato INCA-CGIL di Melbourne (Australia) il 14 ottobre 1993 e sollecitata nel 1994, dal signor Gennaro Antonio Barrasso, nato a Grottamiranda (Avellino) l'8 gennaio 1930, residente in Maggs Street 67 - Doncaster East, Vic 3109 - Australia. (4-01520)

RISPOSTA. — *L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che al signor Gennaro Antonio BARRASSO è stata notificata, in data 13 dicembre 1990, la reiezione della domanda di pensione di vecchiaia in convenzione italo-australiana presentata nel marzo del 1990, perché non risulta assicurato in Italia.*

L'Ente ha provveduto, inoltre, a comunicare al Patronato INCA di Melbourne, in data 18 luglio c.a., che il suddetto interessato non risulta assicurato presso l'Istituto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TURRONI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

è in corso di realizzazione su terreno demaniale nella spiaggia di Felloniche-Marina di Patù (Lecce), la costruzione di una larghissima sede stradale bordata da un muro in cemento, che in alcuni punti è distante pochi metri dalla battigia;

l'opera che è in corso di esecuzione deturpa notevolmente un angolo splendido dell'insenatura avendo coperto con colate di cemento scogli bellissimi in zona demaniale;

la strada è di assoluta inutilità ed anzi di pericolo per i bagnanti i quali si immergono nel mare con il traffico di autoveicoli che scorre a qualche metro dalle loro teste;

peraltro, il traffico notevole che si verrebbe a riversare sulla predetta arteria provoca inquinamento atmosferico, con notevole danno per la salute dei cittadini —:

se e quali iniziative intenda assumere il ministro per bloccare un'opera che pare devastare il territorio;

se l'opera predetta sia regolarmente autorizzata;

se risulta che tale opera viola il regime di tutela disposto dalla legge n. 431 del 1985 o da altre leggi vigenti;

se la strada fossa prevista dal piano regolatore generale del comune di Patù;

se siano stati emessi pareri e di quale natura da parte del ministero dei beni culturali anche attraverso i suoi uffici periferici, e da altri organi dello Stato;

se per la realizzazione dell'opera in parola siano state concesse alla amministrazione titolare dell'infrastruttura aree demaniali e con quale procedura e motivazione. (4-02006)

RISPOSTA. — Il comune di Patù in data 16/10/95 ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Bari gli elaborati di progetto per la sistemazione del lungomare della Marina di Felloniche, al fine di acquisire il nulla-osta per la concessione di mq. 3074 e per la realizzazione delle opere previste, essendo la zona sottoposta al vincolo di tutela paesaggistica ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985.

La Soprintendenza competente ha trasmesso all'Ufficio Centrale per i beni am-

bientali e paesaggistici il proprio parere in linea di massima favorevole all'opera prospettata, purché vengano esclusi sbanamenti di terreno roccioso, adattando la sistemazione del lungomare alla morfologia naturale dei luoghi, e siano eliminate le piazzole triangolari e la semirotonda presenti nel progetto in quanto elementi estranei e non integrati alla configurazione della zona interessata.

Il predetto ufficio Centrale ha espresso parere favorevole alla localizzazione delle opere richieste nella più scrupolosa osservanza delle condizioni richieste dalla Soprintendenza competente e facendo presente come, per la realizzazione delle opere in questione, fosse necessario comunque acquisire l'autorizzazione ex-articolo 7 della legge 1497 del 1939 secondo le procedure della legge 431 del 1985.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

la comunità italiana in Australia, composta da centinaia di migliaia di persone di prima e seconda generazione, soffre una grave carenza di collegamenti culturali, informativi e linguistici con la Madrepatria;

in questo senso, una funzione di incredibile importanza è svolta dalle poche emittenti in lingua italiana, una delle quali da diversi anni la radio « 3 BM » di Melbourne, captata in tutto lo Stato di Victoria da centinaia di migliaia di persone al giorno;

l'emittente produce e trasmette programmi in lingua italiana ed inglese, musica ma anche informazione e divulgazione culturale e scientifica, è di fatto diventata uno dei mezzi di collegamento tra la comunità italiana d'Australia, particolarmente numerosa a Melbourne e nello Stato di Victoria; da anni richiede al ministero un contributo perché possa mantenersi in vita, essendo comprensibilmente molto

onerose le emissioni in un territorio molto più grande della stessa Italia e limitate le risorse di annunci economici;

le reiterate richieste ai sensi della legge n. 416, articolo 26, del 5 agosto 1981 sono rimaste senza riscontro, ultima quella — debitamente corredata della documentazione richiesta — del 29 marzo 1995 al Consolato generale d'Italia a Melbourne —:

quanto, annualmente, il ministero — direttamente od attraverso altri ministeri — disponga sia versato a TV, giornali, periodici ed emittenti radiofoniche italiane in Australia in via complessiva e, dettagliatamente, per gli aventi diritto;

perché ad oggi, nulla sia stato disposto a favore dell'eminente « 3 BM » che pure diffonde i suoi programmi — indipendenza politica — da oltre un quinquennio;

quali altre iniziative il ministero abbia in animo di intraprendere per mantenere e rafforzare i contatti con la nostra comunità italiana in Australia. (4-00132)

RISPOSTA. — *I contributi per la stampa italiana edita all'estero sono previsti dall'articolo 26 della legge 5/8/81 n. 416 e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 15/2/1983 n. 48. Tali disposizioni autorizzano la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e prevedono l'istituzione di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione e di predisporre i relativi piani di ripartizione.*

Le richieste di contributo presentate al Consolato Generale di Melbourne dall'emittente radiofonica 3BM sono state inoltrate al Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri ed esaminate dalla Commissione per la stampa italiana all'estero che all'unanimità ha deliberato di escluderla per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 in quanto non può essere considerata giornale, rivista o pubblicazione, cui sono riservati i contributi di cui agli artt. 26 della legge 1981 n. 416 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1983 n.48.

Per quanto riguarda l'estensione dei contributi anche ai media radiotelevisivi, il Ministero degli affari esteri è certamente orientato — in linea con le indicazioni dei tre convegni regionali sull'informazione — in senso favorevole ad una revisione della legge 416/81 che consenta da un lato il rafforzamento e la riqualificazione dei contributi alla stampa italiana all'estero e dall'altro l'estensione ai media radio-televisivi.

Il Ministero degli affari esteri è impegnato con l'Australia in un consistente sforzo finanziario (nel 1995 un contributo di Lire 6.271.000.000 per 150.000 alunni, 5.700 corsi di lingua e 650 docenti locali) finalizzato ad elevare la qualità dell'insegnamento della nostra lingua, sia tramite corsi di formazione ed aggiornamento dei docenti locali, sia con la dotazione di strumenti multimediali.

In linea con le conclusioni del recente convegno di Montecatini sulla promozione e diffusione della lingua e cultura italiana, accolte in termini largamente positivi dalla nostra collettività in quel Paese, è in atto uno sforzo aggiuntivo nella ricerca di accordi che, a livello centrale e regionale, accrescano l'integrazione dell'insegnamento della nostra lingua nei sistemi scolastici statali, a fronte di sostegni tecnico-finanziari italiani alle nuove iniziative locali.

In particolare, nel contesto di una crescente cooperazione basata su programmi definiti bilateralmente e che rispondono a modelli di multiculturalismo, l'Ambasciata d'Italia in Canberra sta finalizzando con lo Stato del Vittoria un accordo quadro, estendibile agli altri Stati australiani, che prevede l'utilizzo dello strumento televisivo e satellitare nella promozione della lingua e della cultura italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

ZACCHERA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

da due anni sono state soppresse le targhe automobilistiche con le sigle provinciali per anonime serie alfanumeriche,

che non permettono di individuare la provenienza del veicolo; a motivazione di ciò si è adottata la necessità di ridurre il numero delle cifre risultanti sulle targhe, oltreché oscure « norme europee », che non sono state chiaramente indicate alla cittadinanza;

questo sta comportando molta difficoltà nella individuazione dei veicoli, nonché problemi evidenti alle forze dell'ordine;

in Germania è stato recentemente adottato un nuovo criterio per l'immatricolazione dei veicoli, che è stato ripreso da altre nazioni, consistente nel riprodurre, a partire da sinistra, il simbolo azzurro europeo con all'interno la sigla dello stato nazionale, immediatamente a seguire la sigla provinciale a due lettere e successivamente due gruppi rispettivamente di tre e due lettere o cifre che permettono pressoché infinite combinazioni;

se si applicasse questo sistema anche in Italia si sarebbe così data certezza di riconoscimento provinciale, con solo cinque lettere o numeri di identificazione, unitamente all'individuazione dello stato (senza necessità di adesivi o altro), nonché la riproduzione della bandiera europea —

che cosa osti ad applicare analoga iniziativa anche in Italia;

a quali determinazioni sia giunto il Ministro per giungere ad una soluzione del problema « nuove targhe » di cui a lungo si è recentemente parlato attraverso i *mass media*. (4-00222)

RISPOSTA. — *In ordine a quanto esposto dall'On. le interrogante circa la difficoltà da parte delle forze dell'ordine di individuare i veicoli immatricolati con il nuovo sistema di identificazione alfanumerica, si fa presente che la questione non è mai stata sollevata nel corso delle numerose riunioni*

tenutesi tra le amministrazioni interessate alla revisione del codice della strada.

Quanto alla non immediata riconducibilità alla provincia di provenienza del veicolo immatricolato con le nuove procedure, si fa presente che il Centro elaborazione dati della Motorizzazione Civile è in grado di fornire tempestivamente risposte alle richieste degli Organi di Polizia; inoltre non sussistono impedimenti perché la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri o la Guardia di finanza, qualora interessate, vengano messe a conoscenza direttamente, tramite procedure informatiche centralizzate, della suddivisione via via operata dai competenti uffici nella distribuzione delle targhe.

Appare, peraltro, opportuno evidenziare che con l'eliminazione della giurisdizione territoriale, ogni cittadino può immatricolare il proprio veicolo presso qualsiasi Ufficio MCTC e ciò, tra l'altro, ha consentito di eliminare circa 800.000 pratiche annue di reimmatricolazione.

Inoltre, la non identificazione della provincia di provenienza del veicolo evita atti teppistici ispirati da antagonismi sportivi o campanilistici.

Infine è da tener presente che l'attuale numerazione nazionale consente di passare, senza variazione dei criteri informativi, dall'attuale sistema riferito ai veicoli a quello correlato ai proprietari (cosiddetta « targatura personale »). I vantaggi di una tale trasformazione sono evidenti: l'automobilista, in caso di sostituzione del veicolo, conserverebbe la propria targa per utilizzarla su altro veicolo di sua proprietà, evitando un uso indebito della targa stessa da parte di altri che non dovessero procedere alla registrazione del passaggio di proprietà.

L'automobilista, inoltre, non perderebbe la possibilità di usufruire della tassa di circolazione già pagata.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.